



Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997¹ è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2 lett. d

² Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti:

- d. la descrizione del contributo della denominazione di origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.

Art. 8 Consultazione

L'UFAG invita le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.

Titolo prima dell'articolo 14a

Sezione 2a Sospensione temporanea di alcune disposizioni dell'elenco degli obblighi

Art. 14a

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può autorizzare, con un'ordinanza, una sospensione temporanea di alcune disposizioni

1 RS 910.12

dell'elenco degli obblighi elencate all'articolo 7 capoverso 1 lettere c e d della presente ordinanza nei casi seguenti:

- a. eventi naturali eccezionali che comportano l'impossibilità di soddisfare alcuni aspetti dell'elenco degli obblighi per un determinato periodo;
- b. decisioni delle autorità fondate sul diritto federale o cantonale, segnatamente in ambito sanitario o fitosanitario, che impediscono il rispetto delle disposizioni dell'elenco degli obblighi per un determinato periodo.

² Il raggruppamento presenta all'UFAG la domanda di sospensione temporanea. Questa deve essere corredata della prova che è stata accolta dall'assemblea dei rappresentanti del raggruppamento.

³ Il raggruppamento deve dimostrare che la sospensione temporanea non ha alcun effetto diretto sulle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto né sulla sua forma distintiva.

⁴ Il DEFR può fissare ulteriori condizioni e oneri per la sospensione temporanea delle disposizioni. In particolare può:

- a. limitare la sospensione a una parte dell'area geografica;
- b. esigere che il raggruppamento prenda misure adeguate per informare il pubblico o il consumatore finale sulle disposizioni sospese temporaneamente.

Titolo prima dell'articolo 15

Sezione 2b Procedura di cancellazione

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



Ordinanza concernente i pagamenti diretti nell'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva

² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n, p e q nonché 71b e di cui all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis}, se tali superfici e alberi:

Art. 21 Fasce tampone

Lungo corsi d'acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché lungo superfici di inventari di cui agli articoli 18a e 18b LPN², escluse le zone cuscinetto delimitate, devono essere predisposte fasce tampone secondo l'allegato 1 numero 9.

Art. 29 cpv. 4–8

⁴ Per la cura dei pascoli e la lotta a piante erbacee problematiche è ammessa la paciamatura se:

- a. l'intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto;
- b. la cotica erbosa resta intatta; e
- c. non sono interessate superfici protette ai sensi della LPN³.

RS

- 1 RS **910.13**
- 2 RS **451**
- 3 RS **451**

⁵ Per il decespugliamento di superfici, con l'autorizzazione del Cantone è ammessa la pacciamatura. Prima di rilasciare l'autorizzazione il Cantone sente i competenti servizi cantonali di protezione della natura e delle foreste nonché i guardiacaccia e può richiedere al gestore una perizia di un servizio di consulenza.

⁶ L'autorizzazione deve contenere i seguenti oneri:

- a. l'intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto;
- b. dopo l'intervento risulta danneggiato al massimo il 10 per cento della superficie del suolo lavorata;
- c. dopo l'intervento la superficie presenta un mosaico di quote di pascolo aperto e arbusti fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10;

⁷ In casi motivati il Cantone può derogare agli oneri.

⁸ La pacciamatura di cui al capoverso 5 è ammessa sulla stessa superficie al massimo per due anni consecutivi. Successivamente va garantita una gestione sostenibile attraverso un uso adeguato dei pascoli. La pacciamatura può essere effettuata nuovamente al più presto dopo otto anni.

Art. 35 cpv. 1–3

¹ La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoversi 3 e 5 nonché 17 capoverso 2 OTerm⁴.

² Le piccole strutture all'interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–k, n, p e q danno diritto ai contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Le piccole strutture su pascoli boschivi (art. 55 cpv. 1 lett. d) nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) sono computate secondo il metodo di rilevazione in virtù dell'articolo 59 capoverso 2. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di strame, rizomi, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e spazi aperti.

^{2bis} *Abrogato*

³ Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su prati sfruttati in modo poco intensivo (art. 55 cpv. 1 lett. b) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) danno diritto ai contributi fino a concorrenza del 20 per cento al massimo della superficie del prato.

Art. 47 cpv. 2 lett. a e 3

² È stabilito per le seguenti categorie:

- a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato, per CN;

³ *Abrogato*

Art. 47a Contributo supplementare per la produzione di latte

Per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere, oltre al contributo di cui all'articolo 47 capoverso 2 lettera d, è versato un contributo supplementare per la produzione di latte.

Art. 47b Contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame

¹ Per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame, oltre al contributo di cui all'articolo 47, è versato un contributo supplementare per animali detenuti in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari ragionevolmente proteggibili. Per ragionevolmente proteggibili s'intendono le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari nelle quali il Cantone considera che l'adozione di misure di protezione sia esigibile ai sensi dell'articolo 10^{quinquies} dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁵ sulla caccia.

² Il contributo supplementare è versato per le seguenti categorie:

- a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione;
- b. pecore lattifere;
- c. capre;
- d. animali della specie bovina e bufali, fino a 365 giorni di età.

³ Il contributo supplementare è versato se:

- a. vengono attuate le misure di protezione di cui all'articolo 10^{quinquies} dell'ordinanza sulla caccia;
- b. viene rispettato un piano individuale di protezione del bestiame; e
- c. tutti gli animali di una categoria di cui al capoverso 2 sono protetti secondo il piano di protezione del bestiame.

⁴ Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d'estivazione. Deve essere approvato dal Cantone. Quest'ultimo verifica l'osservanza del piano.

Art. 49 rubrica e cpv. 3

Calcolo dei contributi

³ I contributi supplementari di cui agli articoli 47a e 47b sono calcolati per il carico effettivo in CN.

Art. 57 cpv. 4

⁴ Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera b e per gli alberi di cui al capoverso 1^{bis} lettera b, sulla stessa superficie i Cantoni possono uniformare i periodi obbligatori relativi ai contributi per i livelli qualitativi I e II nonché ai contributi per l'interconnessione di cui all'articolo 61.

Art. 58 cpv. 7, 8 e 10

⁷ Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4–8.

⁸ Abrogato

¹⁰ Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione o il pascolo.

Art. 58a Disposizioni particolari per le miscele di sementi

¹ Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte di cui all'allegato 4a lettera B.

² L'UFAG iscrive le miscele di sementi per superfici per la promozione della biodiversità nell'allegato 4a lettera B. A tal file considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell'allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri è in funzione degli obiettivi e del campo di applicazione della miscela di sementi. L'UFAG sente previamente l'UFAM.

³ Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall'UFAG al 1° gennaio⁶.

⁴ L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.

⁵ Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-e, g e o, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite le sementi locali con fiorume o prative di superfici permanentemente inerbite esistenti da tempo.

⁶ Le composizioni delle miscele di sementi adatte possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per la biodiversità

Art. 59 cpv. 1^{bis}–4

^{1bis} Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN⁷, si può presumere che siano presenti qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità.

² Dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità floristica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.

³ I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità floristica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità floristica nella regione d'estivazione.

⁴ Per le superfici falciate più di una volta l'anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità floristica.

Art. 62 cpv. 5

⁵ Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l'interconnessione è possibile stabilire prescrizioni che derogano alle esigenze del livello qualitativo I se è necessario per le specie bersaglio. Le prescrizioni vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone fermo restando che va coinvolto il servizio cantonale di protezione della natura.

Art. 71b cpv. 5, 5^{bis}, 5^{ter}, 5^{quater}, 7, 7^{bis}, 8 frase introduttiva e 13

⁵ Per la semina di strisce per organismi utili possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte al rispettivo campo di applicazione di cui all'allegato 4a lettera B.

^{5bis} L'UFAG iscrive le miscele di sementi per strisce per organismi utili nell'allegato 4a lettera B. A tal file considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell'allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri è in funzione degli obiettivi e del campo di applicazione della miscela di sementi. L'UFAG sente previamente l'UFAM.

^{5ter} Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall'UFAG al 1° gennaio ⁸.

^{5quater} L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.

⁷ Le strisce per organismi utili devono essere seminate con la frequenza seguente:

- a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta:

⁷ RS 451

⁸ Le composizioni delle miscele di sementi adatte possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per strisce per organismi utili

1. strisce per organismi utili annuali: ogni anno *ex novo*,
 2. strisce per organismi utili pluriennali: ogni cinque anni *ex novo*;
- b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: ogni cinque anni *ex novo*.

^{7bis} In luoghi adatti, il Cantone può autorizzare una protrazione delle strisce per organismi utili pluriennali.

⁸ Le strisce per organismi utili devono coprire:

¹³ Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

Art. 71c Contributo per una copertura adeguata del suolo

¹ Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:

- a. le seguenti colture principali sulla superficie coltiva aperta:
 1. ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, bacche annuali nonché piante aromatiche e medicinali annuali,
 2. altre colture principali sulla superficie coltiva aperta;
- b. i vigneti.

² Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:

- a. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 1, se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare;
- b. per le altre colture principali sulla superficie coltiva aperta, se sull'80 per cento delle superfici sulle quali la coltura principale è raccolta prima del 1° ottobre:
 1. entro sette settimane dal suo raccolto si impianta un'altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e
 2. fino al 15 febbraio dell'anno successivo su queste superfici non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che fanno eccezione le superfici su cui è impiantata un'altra coltura autunnale.

³ Il contributo per i vigneti è versato se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della superficie del vigneto è sempre inerbito:

Art. 71d cpv. 2 lett. b

Abrogata

Art. 71e cpv. 2 e 3

² È versato se da un bilancio secondo il metodo «Suisse-Bilanz» di cui all'allegato 1 numero 2.1.1 risulta che sull'insieme dell'azienda l'apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture.

³ È versato altresì alle aziende che non superano i valori limite di cui all'allegato 1 numero 2.1.9 o all'allegato 1 numero 2.1.9d.

Art. 73 lett. c e d

Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:

c. animali della specie caprina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,
2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;

d. animali della specie ovina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,
2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;

Art. 115g cpv. 2

² Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti diretti per il 2023 e il 2024 non vengono ridotti.

Art. 115h Disposizione transitoria relativa alla modifica del

Per gli alberi notificati prima dell'anno di contribuzione 2024 non si applica l'allegato 4 numero 12.2.5a.

II

¹ Gli allegati 1, 2, 4, 6, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4a secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

² L'allegato 8 numero 2.9.4 lettera e entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023.

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 e 115f cpv. 1)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate*Rimando parentetico sotto il numero dell'allegato*

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 e 115f cpv. 1)

N. 2.1.9d

2.1.9d Il contributo di cui all'articolo 71e è versato se dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui ai numeri 2.1.9a–2.1.9c risulta un valore in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera i seguenti valori limite:

Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per:	
Azoto	
a. zona di pianura	1,8
b. zona collinare	1,45
c. zona di montagna I	1,3
d. zona di montagna II	1,0
e. zona di montagna III	0,8
f. zona di montagna IV	0,75

N. 9.6 e 9.7

9.6 Lungo corsi d'acqua superficiali e superfici di inventari di cui agli articoli 18a e 18b LPN⁹, escluse le zone cuscinetto delimitate, deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza. Questa può essere arata soltanto se la superficie è oggetto di una valorizzazione ecologica nel quadro dell'allegato 4 numero 1.1.4. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAC¹⁰ oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAC, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e le acque stagnanti la fascia

⁹ RS 451

¹⁰ RS 814.201

viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2017¹¹.

9.7 *Abrogato*

¹¹ Il promemoria è consultabile su: www.agridea.ch > Indice > Pubblicazioni > Produzione vegetale > Aspetti legali e amministrativi.

Allegato 2
(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

N. 4.1.5

Abrogato

N. 4.1.10

4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai numeri 4.1.4 e 4.1.6.

N. 4.2.9

4.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al numero 4.2.4.

N. 4.2a

Abrogato

Allegato 4

(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 1.1.4

1.1.4 In caso di superfici con composizione floristica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può autorizzare un'adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

N. 1.2.1

1.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

N. 2.1.1

2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. Si può spargere solo letame o compost. Se sull'insieme dell'azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (max. 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.

N. 2.2.1

2.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

N. 3.2.1

3.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

N. 4.2.1

4.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

N. 5.2.1

5.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

N. 7.1.2 e 7.1.4

7.1.2 Durante il periodo di vegetazione fino al 30 novembre le superfici possono essere utilizzate cautamente per il pascolo.

7.1.4 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.

N. 10.1.1 lett. b

10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:
b. seminate con cereali, miglio, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino.

N. 12.1.5

12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. La distanza dal bosco deve essere almeno di 10 m, misurata dal centro del tronco ai margini del bosco.

N. 12.1.8

12.1.8 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi il cui tronco dista meno di 10 metri dalle siepi, dai boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d'acqua non devono essere trattati con prodotti fitosanitari.

N. 12.2.5a

12.2.5a La distanza tra i singoli alberi deve essere almeno di:

- a. alberi da frutto a nocciolo e a granelli, ciliegi esclusi: 8 m;
- b. ciliegi, noci e castagni: 10 m.

N. 14.2.1

14.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

N. 15.1.4

15.1.4 Durante il periodo obbligatorio la qualità floristica e la dimensione della superficie devono rimanere almeno costanti.

Allegato 4a
(art. 58a cpv. 1 e 2 nonché 71b cpv. 5 e 5^{bis})

Miscela di sementi adatte alle superfici per la promozione della biodiversità e alle strisce per organismi utili

A Criteri per la valutazione di miscela di sementi per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

1. Benefici ecologici e agronomici

- 1.1 Vengono promosse o salvaguardate specie autoctone e habitat pregiati per animali o piante.
- 1.2 Viene conservata o promossa la varietà genetica della flora e della fauna selvatiche.
- 1.3 Vengono promossi o salvaguardati i servizi ecosistemici, in particolare l'impollinazione, la regolazione dei parassiti, la difesa contro l'erosione e la fertilità del suolo.
- 1.4 È garantita l'idoneità alla pratica in termini di impianto, cura, andamento della fioritura, invasione delle malerbe e costi.
- 1.5 Viene considerato il contesto biogeografico di cui alla pubblicazione del 2022¹² «Die biogeografischen Regionen der Schweiz».

2. Rischi

- 2.1 Potenziale di danno inesistente o basso da parte di parassiti e specie vegetali indesiderate nelle colture limitrofe o successive, soprattutto per quanto riguarda le specie di nuova introduzione, le specie potenzialmente invasive, le piante agronomiche problematiche e la trasmissione di parassiti e malattie.
- 2.2 Le specie esotiche vengono utilizzate soltanto in casi eccezionali. Il beneficio delle specie esotiche è chiaramente identificabile e la scelta è giustificata. Non è consentito l'utilizzo di specie di cui alla pubblicazione dell'UFAM del 2022¹³ «Specie esotiche in Svizzera».
- 2.3 La provenienza delle sementi è nota e si tiene conto del contesto biogeografico, soprattutto nel caso di piante spontanee.
- 2.4 Il valore aggiunto rispetto all'habitat sostituito è chiaramente riconoscibile e i possibili effetti di competizione con gli habitat esistenti sono esclusi o evitati con misure di accompagnamento.

¹² Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Paesaggio > Pubblicazioni e studi > Die biogeografischen Regionen der Schweiz.

¹³ Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Specie esotiche in Svizzera.

3. Metodologia

- 3.1 Sono definiti obiettivi specifici quali habitat nonché varietà e funzione dell'habitat.
- 3.2 La scelta delle specie vegetali è scientificamente fondata e in linea con l'obiettivo prefissato. Si tiene conto delle possibili alternative e delle conoscenze degli esperti.
- 3.3 Sono state considerate le esperienze fatte nella pratica.
- 3.4 L'effetto positivo in vista degli obiettivi è scientificamente provato.
- 3.5 I metodi utilizzati sono applicati in modo mirato.
- 3.6 Per ogni aspetto sono disponibili dati convalidati statisticamente sull'arco di diversi anni e per le regioni di coltivazione rappresentative.
- 3.7 Sono disponibili studi replicati sufficientemente dal profilo territoriale e temporale (esperimenti in serra, in semi-campo o in campo).
- 3.8 È possibile trarre conclusioni chiare sulla base degli aspetti da esaminare.
- 3.9 Esiste una proposta di monitoraggio a lungo termine ed è garantita l'efficacia dell'attuazione nella pratica.

B Miscele di sementi adatte alle superfici per la promozione della biodiversità e alle strisce per organismi utili

Per i seguenti campi di applicazione sono adatte le miscele indicate di seguito:

1. Maggesi fioriti (art. 55 cpv. 1 lett. h):
 - a. magnese fiorito versione integrale;
 - b. magnese fiorito versione di base.
2. Maggesi da rotazione (art. 55 cpv. 1 lett. i):
 - a. magnese da rotazione versione integrale;
 - b. magnese da rotazione versione di base.
3. Striscia su superficie coltiva (art. 55 cpv. 1 lett. k):
 - a. striscia versione secca;
 - b. striscia versione umida.
4. Strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta (art. 71b cpv. 1 lett. a):
 - a. strisce per organismi utili versione integrale annuali;
 - b. strisce per organismi utili versione di base annuali;
 - c. strisce per organismi utili per brassicacee annuali;
 - d. strisce per organismi utili per colture primaverili annuali;

- e. strisce per organismi utili per colture autunnali annuali;
 - f. strisce per organismi utili per i Cantoni Grigioni, Ticino, Vallese annuali;
 - g. strisce per organismi utili per colture sulla superficie coltiva aperta pluriennali.
5. Strisce per organismi utili nelle colture perenni (art. 71b cpv. 1 lett. b):
- a. strisce per organismi utili per la frutticoltura pluriennali (art. 71b cpv. 1 lett. b n. 2, 3 e 4);
 - b. strisce per organismi utili per la viticoltura pluriennali (art. 71b cpv. 1 lett. b n. 1, 3 e 4).

Allegato 6

(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1
nonché 115d cpv. 1)

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

C Esigenze dei contributi per il pascolo

N. 2.2 terza frase

2.2 Se in autunno la crescita delle piante termina prima di fine ottobre, la copertura di almeno il 70 per cento del fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli non deve più essere garantita ingrandendo la superficie del pascolo.

Allegato 7

(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi*N. 1.6.1 lett. a*

1.6.1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:

- a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato 400 fr. per CN

N. 1.6.2

1.6.2 Il contributo supplementare per la produzione lattiera è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:

- per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere 40 fr. per CN

N. 1.6.3

1.6.3 Il contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:

- a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione 250 fr. per CN
- b. per le pecore lattifere 250 fr. per CN
- c. per le capre lattifere 250 fr. per CN
- d. per gli animali della specie bovina e i bufali, di età inferiore a 365 giorni 250 fr. per CN

N. 2.1.1 e 2.1.2

2.1.1 Il contributo di base ammonta a 600 per ettaro e anno.

2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno.

N. 2.2.1

2.2.1 Il contributo per le difficoltà di produzione per ettaro e anno ammonta a:

- a. nella zona collinare 390 fr.
- b. nella zona di montagna I 510 fr.
- c. nella zona di montagna II 550 fr.

d. nella zona di montagna III	570 fr.
e. nella zona di montagna IV	590 fr.

N. 3.1.1 n. 1, 3, 4 e 11

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

	Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
	I	II
	fr./ha e anno	fr./ha e anno
1. Prati sfruttati in modo estensivo		
a. Zona di pianura	780	1920
b. Zona collinare	560	1840
c. Zone di montagna I e II	300	1700
d. Zone di montagna III e IV	300	1100
3. Prati sfruttati in modo poco intensivo		
a. Zona di pianura	300	1540
b. Zona collinare	300	1470
c. Zone di montagna I e II	300	1360
d. Zone di montagna III e IV	300	1000
4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi	300	700
11. Prato rivierasco	300	

N. 3.2.1 lett. a

3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno:

- a. per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 4 e 14 500 fr.

N. 5.8.1

5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:

- a. per le colture principali:
- per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, le bacche annuali nonché le piante aromatiche e medicinali annuali sulla superficie coltiva aperta 1 000 fr.
 - per le altre colture principali sulla superficie coltiva aperta 200 fr.

b. per i vigneti 600 fr.

N. 5.12.1

N. 5.12.1 I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano a:

Categoria di animali	Contributo (fr. per UBG)		
	SSRA	URA	Pascolo
a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:			
1. vacche da latte	75	190	350
2. altre vacche	75	190	350
3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto	75	190	350
4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	75	190	350
5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530
6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni	75	190	350
7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni	75	190	350
8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	75	190	350
9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530
b. Categorie di animali della specie equina:			
1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni	75	190	–
2. stalloni, di età superiore a 900 giorni	–	190	–
3. animali, di età inferiore a 900 giorni	–	190	–
c. Categorie di animali della specie caprina:			
1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni	75	190	–
2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni	–	190	–
d. Categorie di animali della specie ovina:			
1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni	–	190	–
2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni	–	190	–
e. Categorie di animali della specie suina:			
1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi	–	165	–
2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi	130	370	–
3. scrofe da allevamento in lattazione	130	165	–

Categoria di animali	Contributo (fr. per UBG)		
	SSRA	URA	Pascolo
4. suinetti svezzati	130	165	–
5. rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso	130	165	–
f. Conigli:			
1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa	235	–	–
2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni	235	–	–
g. Pollame da reddito:			
1. galline produttrici di uova da cova e galli	235	290	–
2. galline produttrici di uova di consumo	235	290	–
3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova	235	290	–
4. polli da ingrasso	235	290	–
5. tacchini	235	290	–
h. Animali selvatici:			
1. cervi	–	80	–
2. bisonti	–	80	–

N. 5.13.1

5.13.1 Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche per UBG ammonta a:

- a. per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 100 franchi con una media di 7 parti e oltre;
- b. per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 100 franchi con una media di 8 parti e oltre.

Allegato 8

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)

Riduzione dei pagamenti diretti*N. 2.2.5 lett. b*

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti campestri e rivieraschi, corsi d'acqua e superfici di inventari; larghezza insufficiente o lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione (all. 1 n. 9).	15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull'intera larghezza

N. 2.3a lett. b e c

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Impiego mancato o non conforme di procedimenti di spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione liquidi.	300 fr./ha di superficie interessata
c. Apparecchi per lo spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione non conformi ai requisiti tecnici	300 fr. per apparecchio inadeguato impiegato La riduzione è applicata soltanto se la lacuna sussiste dopo il termine supplementare

N. 2.7a.1

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

N. 2.9.4 lett. e

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante

Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2)	4 punti per giorno mancante
Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)	

N. 3.4

3.4 Inoltro della domanda

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione o provvedimento
a. Inoltro tardivo della domanda: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)	Prima constatazione 200 fr. Prima e seconda recidiva 400 fr. Dalla terza recidiva 100 % dei contributi interessati
b. Inoltro tardivo della domanda: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)	100 % dei contributi interessati
c. Domanda incompleta o lacunosa (art. 98–100)	Termine per completamento o correzione

N. 3.5

3.5 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Registro dell'apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30)	200 fr. per documento mancante o lacunoso o per registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr.
Registro dell'apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31)	
Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione	
Registrazioni giusta il piano di gestione mancanti o lacunose (all. 2 n. 2)	
Registrazioni giusta gli oneri cantonali mancanti o lacunose (art. 34)	
Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36)	
Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38)	
Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4)	
Piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone mancante (art. 47b cpv. 4)	

N. 3.6.3 lett. r e s

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
r. Inosservanza delle esigenze per la pacciamatura per la cura del pascolo e la lotta alle piante erbacee problematiche (art. 29 cpv. 4)	10 %
s. Pacciamatura per il decespugliamento senza autorizzazione; inosservanza degli oneri dell'autorizzazione per la pacciamatura per il decespugliamento (art. 29 cpv. 5-8)	15 %

N. 3.7.4 lett. i e 3.7.6

Abrogati

N. 3.7a

3.7a Esigenze relative alla gestione per misure individuali per la protezione del bestiame

3.7a.1 In caso di recidiva le riduzioni sono raddoppiate.

3.7a.2 Inosservanza parziale del piano individuale di protezione del bestiame

Lacuna per punto di controllo	Riduzione
a. Inosservanza parziale di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)	60 % del contributo supplementare
b. Inosservanza di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)	120 % del contributo supplementare

N. 3.8.1 lett. c e d

Lacuna per punto di controllo	Riduzione
c. QII: inadempimento delle esigenze per la pacciamatura per la cura del pascolo e la lotta alle piante erbacee problematiche (art. 29 cpv. 4, art. 58 cpv. 7)	200 % x CQ II
d. QII: pacciamatura per il decespugliamento senza autorizzazione; inadempimento degli oneri dell'autorizzazione per la pacciamatura per il decespugliamento (art. 29 cpv. 6, art. 58 cpv. 7)	200 % x CQ II

N. 3.8.2

3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 100a.



Ordinanza concernente la promozione della qualità e della sostenibilità nella filiera agroalimentare (OQuSo)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹
sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Art. 1 **Progetti sostenuti**

¹ Per i seguenti progetti possono essere concessi aiuti finanziari:

- a. sviluppo di standard di produzione e rispettivo consolidamento nella categoria interessata o tra i produttori interessati;
- b. introduzione di nuovi modelli d'affari;
- c. realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi;
- d. accertamenti preliminari per progetti di cui alle lettere a-c.

² Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se il progetto:

- a. è orientato alle esigenze del mercato;
- b. genera a breve o medio termine un valore aggiunto supplementare per l'agricoltura;
- c. rafforza a lungo termine la competitività di una categoria della filiera agroalimentare svizzera o dei produttori coinvolti;
- d. migliora la qualità dei prodotti e accresce la sostenibilità dei prodotti o dei processi dal profilo economico nonché sociale o ecologico;
- e. non ha effetti collaterali negativi sulla qualità dei prodotti e sulla sostenibilità dei prodotti e dei processi.
- f. giova in primo luogo alla filiera agroalimentare;

RS

¹ **RS 910.1**

- g. è realizzato da un ente promotore nel quale l'agricoltura è rappresentata in modo determinante.

Art. 2 Provvedimenti non sostenuti

Per i seguenti provvedimenti non sono concessi aiuti finanziari anche se sono attuati nell'ambito di un progetto sostenuto:

- a. verifica della qualità dei prodotti agricoli e dei rispettivi prodotti trasformati;
- b. sviluppo di prodotti;
- c. provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti normativi;
- d. provvedimenti specifici delle ditte o altri provvedimenti che potrebbero avere effetti distorsivi sulla concorrenza;
- e. provvedimenti volti innanzitutto a monopolizzare determinati vantaggi di mercato o a limitare in altro modo la concorrenza, in particolare varietà club e sistemi di franchising;
- f. versamento di indennizzi forfettari il cui importo è calcolato per unità di quantità o superficie;
- g. provvedimenti che garantiscono principalmente l'adempimento di esigenze stabilite per legge nell'ambito della qualità e della sostenibilità.

Art. 3 Esigenze relative a progetti per lo sviluppo di standard di produzione

¹ Lo standard di produzione deve adempiere le seguenti esigenze:

- a. contribuire a lungo termine a un incremento delle vendite di prodotti agricoli svizzeri, a un miglioramento della posizione di mercato o a un aumento del prezzo alla produzione;
- b. soddisfare una prestazione richiesta dai consumatori;
- c. porre la condizione che i prodotti o i processi siano decisamente più sostenibili dal profilo economico nonché ecologico o sociale rispetto a quanto previsto dalle esigenze minime stabilite per legge;
- d. garantire la continuità dello standard di produzione dopo la conclusione del sostegno;
- e. fissare esigenze relative alla qualità e alla sostenibilità decisamente superiori a quelle dello standard precedente qualora si tratti dell'ulteriore sviluppo di uno standard di produzione esistente.

² L'ente promotore può essere:

- a. un'organizzazione di categoria; o
- b. un'organizzazione di produttori che si associa ad addetti alla trasformazione o commercianti, nonché, eventualmente, a consumatori.

³ L'ente promotore deve:

- a. garantire trasparenza sulle esigenze dello standard di produzione e sul loro rispetto;
- b. garantire la collaborazione tra i produttori e gli addetti alla trasformazione o i commercianti nonché, eventualmente, i consumatori coinvolti;
- c. stabilire gli obiettivi dal profilo della qualità e della sostenibilità da raggiungere con lo standard di produzione; e
- d. verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi mediante adeguati indicatori precedentemente stabiliti.

Art. 4 Esigenze relative a progetti per l'introduzione di nuovi modelli d'affari

¹ Il modello d'affari deve adempiere le seguenti esigenze:

- a. distinguersi chiaramente da modelli esistenti;
- b. essere in grado di autofinanziarsi dopo la conclusione del sostegno.

² L'ente promotore può essere un'associazione di produttori e addetti alla trasformazione o commercianti, nonché, eventualmente, consumatori.

³ L'ente promotore deve:

- a. garantire la collaborazione tra i produttori e gli addetti alla trasformazione o i commercianti nonché, eventualmente, i consumatori coinvolti;
- b. stabilire gli obiettivi dal profilo della qualità e della sostenibilità da raggiungere con il modello d'affari;
- c. verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi mediante adeguati indicatori precedentemente stabiliti.

Art. 5 Esigenze relative a progetti per la realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi

¹ La nuova idea di progetto deve adempiere le seguenti esigenze:

- a. fungere da modello anche per aziende agricole non rappresentate nell'ente promotore;
- b. contribuire alla generazione di valore aggiunto nelle aziende agricole interessate attraverso un incremento delle vendite o del prezzo alla produzione, una riduzione dei costi, una maggiore efficienza o una migliore posizione di mercato;
- c. migliorare la qualità o accrescere la sostenibilità dal profilo sociale o ecologico.

² L'ente promotore deve essere un'associazione di almeno due produttori. In via suppletiva, nell'ente promotore possono essere rappresentati anche addetti alla trasformazione e commercianti.

Art. 6 Domande

¹ Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate dall'ente promotore.

² Le domande devono contenere:

- a. una descrizione del progetto, in particolare del suo obiettivo, nonché informazioni sull'ente promotore;
- b. un preventivo e un piano di finanziamento nonché la prova dei fondi propri; per i progetti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b la domanda deve contenere anche un piano aziendale;
- c. indicazioni sul modo in cui, con il progetto, si ottiene un miglioramento della qualità e della sostenibilità;
- d. la prova che le esigenze di cui all'articolo 3, 4 o 5 sono adempiute.

³ L'UFAG può esigere che la domanda contenga altri documenti.

⁴ Le domande vanno presentate entro i termini seguenti:

- a. per le domande di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b: almeno tre mesi prima del previsto inizio del progetto;
- b. per le domande ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere c e d: prima del previsto inizio del progetto secondo i termini di inoltro pubblicati sul sito Internet dell'UFAG.

Art. 7 Esame della domanda e decisione sull'aiuto finanziario

¹ L'UFAG decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

² Stabilisce le modalità di pagamento caso per caso. Può fissare condizioni e oneri nonché limitare l'importo fino a concorrenza del quale i costi sono computabili ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2.

³ L'importo definitivo dell'aiuto finanziario è stabilito sulla base dell'esame del conteggio definitivo.

Art. 8 Importo degli aiuti finanziari e durata della concessione

¹ L'aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare un eventuale disavanzo.

² Per i seguenti progetti, l'importo massimo dell'aiuto finanziario per l'intera durata ammonta a:

- a. per la realizzazione di nuove idee di progetto di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c: 80 000 franchi;
- b. per gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera d: 20 000 franchi.

³ La durata massima della concessione dell'aiuto finanziario ammonta a:

- a. per lo sviluppo e il consolidamento di standard di produzione nonché per l'introduzione di nuovi modelli d'affari: quattro anni;

- b. per la realizzazione di nuove idee di progetto nonché per gli accertamenti preliminari: due anni.

Art. 9 Costi computabili

¹ Per costi computabili s'intendono le spese necessarie per l'adeguata realizzazione del progetto e direttamente imputabili a quest'ultimo.

² Sono computabili in particolare:

- a. i costi del personale, inclusi i costi del posto di lavoro;
- b. i costi per l'introduzione dei prodotti sul mercato o dei processi presso gli utenti;
- c. i costi per la prima verifica o il primo controllo dei prodotti o dei processi;
- d. i costi per il supporto professionale al progetto da parte di terzi

³ Non sono computabili in particolare:

- a. i costi strutturali, organizzativi e amministrativi degli enti promotori;
- b. le quote sociali a terzi;
- c. i costi infrastrutturali, ad eccezione dei costi per lo sviluppo di prototipi nel quadro di progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c;
- d. i costi delle singole imprese per l'attuazione individuale del provvedimento.

Art. 10 Rapporto, trasferimento delle conoscenze e valutazione

¹ Al termine del periodo di sostegno, l'ente promotore deve presentare all'UFAG un rapporto finale e un conteggio finale. Per i progetti pluriennali di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b, deve inoltre presentare periodicamente un rapporto intermedio e un conteggio intermedio. Vanno rispettate le indicazioni dell'UFAG.

² L'UFAG stabilisce nella decisione:

- a. le disposizioni relative alla comunicazione e allo scambio di esperienze tra l'ente promotore e le altre cerchie interessate;
- b. i criteri in base ai quali viene valutato se, con il progetto sostenuto, è stato ottenuto un miglioramento della qualità e della sostenibilità;
- c. all'occorrenza, un obbligo per l'ente promotore di definire gli indicatori rilevanti per valutare/misurare l'impatto del progetto sostenuto e di misurare il rispettivo impatto.

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 23 ottobre 2013² sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare è abrogata.

² RU 2013 3879

Art. 12 Disposizioni transitorie

I provvedimenti per i quali è stato concesso un aiuto finanziario prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sottostanno al diritto previgente durante il periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1 lett. f e 5

¹ Non sono considerate superficie agricola utile:

f. le superfici con impianti solari.

⁵ Le superfici con impianti solari sono considerate superficie agricola utile se:

- a. gli impianti solari adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 32c capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 28 giugno 2000² sulla pianificazione del territorio; e
- b. il gestore dimostra che:
 1. si tratta di superfici di proprietà o per le quali è stato concluso un contratto scritto di affitto conformemente all'articolo 14 capoverso 1 lettera a, d o e; e
 2. per gli impianti solari esistono autorizzazioni edilizie passate in giudicato.

RS

¹ RS 910.91

² RS 700.01

Art. 17 cpv. 4

⁴ I Cantoni tengono un registro delle superfici coltivate per tradizione familiare e delle altre superfici all'estero, che sono gestite da un'azienda agricola svizzera.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2018¹ sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

³ Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettere a–d ed i.

Art. 46 cpv. 2

² Per prova dell'avvenuto controllo s'intende:

- a. un documento fitosanitario di circolazione, debitamente compilato, dell'organizzazione nazionale della protezione dei vegetali al punto di entrata nel territorio dell'UE;
- b. un DSCE-PP.

Art. 110 cpv. 4

⁴ Per *Ambrosia artemisiifolia* L. le disposizioni concernenti le piante infestanti particolarmente pericolose secondo il diritto anteriore si applicano fino al 31 dicembre 2027.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

RS 916.20

¹ **RS 916.20**

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)

del 1° gennaio 2024

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1-5, 161, 164, 164a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),
visto l'articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003³ sull'ingegneria genetica (LIG),
visto l'articolo 10 della legge del 1° luglio 1966⁴ sulle epizoozie (LFE),
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque (LPAc),
in esecuzione della legge del 15 dicembre 2000⁶ sui prodotti chimici (LPChim),
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁷ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTc),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'omologazione, la messa in commercio, l'importazione, l'utilizzazione e il controllo dei concimi.

² L'ordinanza non si applica:

- a. ai concimi aziendali destinati a essere utilizzati nell'azienda;
- b. ai concimi destinati esclusivamente all'esportazione;

RS.....

- 1 RS **910.1**
- 2 RS **814.01**
- 3 RS **814.91**
- 4 RS **916.40**
- 5 RS **814.20**
- 6 RS **813.1**
- 7 RS **946.51**

c. ai concimi destinati a piante acquatiche in acquari.

³ Le disposizioni dell'ordinanza del 5 giugno 2015⁸ sui prodotti chimici (OPChim) e quelle dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) si applicano ai concimi e ai rispettivi materiali costituenti.

⁴ Per la messa in commercio di concimi il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya dell'11 dicembre 2015^{10,11}

Art. 2 Definizioni

¹ Si intende per:

- a. *concime*: sostanza, preparato o microrganismo la cui funzione è apportare sostanze nutritive alle piante o ai funghi o migliorare l'efficacia nutrizionale;
- b. *fabbricante*: persona fisica o giuridica che fabbrica un concime oppure lo fa progettare o ne subappalta la fabbricazione a un'altra persona e lo mette in commercio sotto il proprio nome, il proprio marchio o la propria società;
- c. *importatore*: persona fisica o giuridica con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera che mette in commercio un concime proveniente dall'estero;
- d. *distributore*: persona fisica o giuridica con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera che acquista un concime in Svizzera e lo mette in commercio;
- e. *richiedente*: persona fisica o giuridica con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera che presenta una domanda di autorizzazione;
- f. *messa in commercio*: cessione o trasferimento a titolo oneroso o gratuito di un concime all'interno della Svizzera;
- g. *autorizzazione per la messa in commercio di un concime*: atto amministrativo mediante il quale l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) autorizza la messa in commercio di un concime previa valutazione;
- h. *registrazione*: registrazione di un concime nel registro dei prodotti;
- i. *imballaggio*: involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per conservare, proteggere, maneggiare e mettere in commercio concimi;
- j. *fornitura sfusa*: fornitura di concimi senza imballaggio;
- k. *concime fogliare*: concime destinato a essere applicato sulle foglie in vista dell'assunzione delle sostanze nutritive attraverso le foglie.

⁸ RS **813.11**

⁹ RS **814.81**

¹⁰ RS **451.61**

¹¹ Introdotto dal n. 8 dell'all. all'O di Nagoya dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU **2016 277**).

² Per interpretare correttamente il regolamento (UE) 2019/1009¹², a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle seguenti espressioni equivalenti:

UE	Svizzera
<i>a. Espressioni in francese:</i>	
fertilisant	engrais au sens de l'art. 2, al. 1, let. a
éléments nutritifs	éléments fertilisants
mise à disposition sur le marché	mise en circulation au sens de l'art. 2, al. 1, let. f
<i>b. Espressioni in tedesco:</i>	
Düngerprodukt, Düngemittel	Dünger
Bereitstellung auf dem Markt	Inverkehrbringen nach Art. 2, Abs. 1, Bst. f.
organisches Material	organische Substanz
Gärrückstände	Gärgut
<i>c. Espressioni in italiano:</i>	
prodotto fertilizzante	concime ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a
nutriente	sostanza nutritiva
messa a disposizione sul mercato	messa in commercio ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. f
materia secca	sostanza secca

Capitolo 2 Obblighi degli operatori economici

Art. 3 Obblighi dei fabbricanti

¹ Il fabbricante che mette in commercio concimi sotto il proprio nome, il proprio marchio o la propria società si assicura che le prescrizioni della presente ordinanza, relative all'omologazione, alla produzione, all'etichettatura e ai dati da fornire nel registro dei prodotti, siano adempiute.

² Il fabbricante garantisce la qualità, l'esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei prodotti.

¹² Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/1519 del 5 maggio 2022, GU L 236 del 13.9.2022, pag. 5.

Art. 4 Obblighi degli importatori

¹ Per poter importare un concime soggetto ad autorizzazione, l'importatore deve essere titolare dell'autorizzazione per la messa in commercio.

² Si assicura che le prescrizioni relative all'omologazione, all'etichettatura e ai dati da fornire nel registro dei prodotti siano adempiute.

³ Garantisce la qualità, l'esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei prodotti.

Art. 5 Obblighi dei distributori

¹ Il distributore che mette in commercio un concime già registrato o autorizzato, senza modificarlo, non deve registrare nuovamente il concime nel registro dei prodotti né essere titolare dell'autorizzazione.

² Il distributore è considerato il fabbricante e soggiace ai suoi stessi obblighi quando modifica la composizione del concime, il suo nome o il suo imballaggio.

Capitolo 3 Omologazione di concimi**Sezione 1 Disposizioni generali****Art. 6** Obbligo di omologazione

¹ Un concime può essere messo in commercio soltanto se è stato omologato in virtù della presente ordinanza.

² Un concime è omologato se:

- a. adempie le esigenze relative a una categoria funzionale del prodotto (PFC), non soggetta ad autorizzazione, e se è costituito da una o più materie prime che appartengono alle categorie di materiali costituenti (CMC), non soggette ad autorizzazione;
- b. è oggetto di un'autorizzazione per la messa in commercio.

³ In caso d'importazione di concimi, devono essere adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 7 Condizioni per l'omologazione

Un concime può essere omologato soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a. si presta all'utilizzazione prevista;
- b. non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l'ambiente né, indirettamente, per l'uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni;

- c. un'utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai prodotti di base trattati con tali materiali si ottengono derrate alimentari, alimenti per animali e oggetti d'uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari e di quella sugli alimenti per animali;
- d. contiene esclusivamente sostanze che se rientrano nel campo d'applicazione dell'OPChim¹³, sono state classificate, valutate e notificate conformemente alla presente ordinanza.

Art. 8 Domicilio, sede sociale o filiale in Svizzera

¹ Possono registrare un concime o presentare una domanda di autorizzazione soltanto le persone fisiche o giuridiche con domicilio, sede sociale o una filiale in Svizzera, nonché le istituzioni pubbliche e private.

² Le persone fisiche o giuridiche con domicilio, sede sociale o una filiale all'estero possono anche beneficiare di un'autorizzazione per la messa in commercio se tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.

Art. 9 Restrizioni relative alla composizione dei concimi

¹ I fabbricanti di concimi sono tenuti a utilizzare soltanto materie prime idonee che non pregiudicano il prodotto finito.

² Un concime può essere messo in commercio soltanto se adempie i requisiti di qualità in virtù dell'allegato 2.6 ORRPChim¹⁴ relativi agli inquinanti e ai corpi estranei inerti.

³ È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione, sostanze contenenti medicinali o componenti di *Ricinus communis*.

⁴ Ai concimi aziendali può essere aggiunto materiale di aziende non agricole purché rispetti i valori limite per gli inquinanti di cui al capoverso 2.

⁵ La fabbricazione o l'utilizzazione di un concime non deve in alcun caso comportare un'emissione nell'ambiente di organismi indesiderati, quali organismi patogeni o semi di neofite.

⁶ È vietata l'aggiunta intenzionale di fosfonati a un concime. La presenza non intenzionale di fosfonati non deve superare lo 0,5 per cento in massa.

Art. 10 Clausole derogatorie

¹ Per un periodo limitato, l'UFAG può rilasciare a un impianto di compostaggio o di fermentazione un'autorizzazione per la fornitura di compost o digestato che non supera di oltre il 50 per cento i valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.1.10 ORRPChim se:

- a. i valori limite vengono superati in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure

¹³ RS 813.11

¹⁴ RS 814.81

- b. le autorità cantonali ne fanno richiesta e provvedono affinché vengano prese le necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell'impianto in questione.

² Se è rilasciata un'autorizzazione ai sensi del capoverso 1, la quantità di compost o di digestato che può essere fornita è limitata in modo che il carico di inquinanti per ettaro non sia superiore al carico che si avrebbe rispettando i valori limite di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.10 capoverso 1 ORRPChim.

Art. 11 Revoca dell'omologazione e divieto d'utilizzazione

L'UFAG può revocare l'omologazione di un concime di cui all'articolo 6 se v'è da temere il potenziale effetto pericoloso di tale concime e vietarne immediatamente l'utilizzazione.

Art. 12 Misure precauzionali

Se le condizioni di cui all'articolo 148a LAgr sono adempiute, l'UFAG può:

- a. rifiutare l'omologazione di un concime o vincolarla a oneri o a condizioni;
- b. annullare l'omologazione di un concime o stabilire esigenze supplementari;
- c. revocare l'autorizzazione di un concime rilasciata secondo l'articolo 21 o vincolarla a oneri o a condizioni.

Art. 13 Prescrizioni dell'UFAG in caso di celere intervento

¹ In situazioni che richiedono un celere intervento, l'UFAG, d'intesa con i servizi interessati, può vietare l'importazione, la messa in commercio e l'utilizzazione di concimi che mettono in un pericolo la salute dell'uomo e degli animali o che presentano un rischio per l'ambiente.

² Può fissare, per tali concimi, valori massimi che non devono essere superati. Questi si fondano su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore, oppure hanno una base scientifica.

³ L'UFAG può stabilire quali concimi possono essere importati o messi in commercio soltanto se corredati di una dichiarazione delle competenti autorità del Paese esportatore o di un servizio accreditato.

⁴ Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se questa deve essere corredata di altri documenti.

⁵ Le partite per le quali all'atto dell'importazione non possono essere presentati i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o distrutte se presentano un rischio.

Sezione 2 Concimi soggetti a registrazione

Art. 14 Obbligo di registrazione

¹ Sono soggetti all'obbligo di registrazione i concimi che adempiono le esigenze di cui all'allegato 1 applicabili alle PFC seguenti:

1. PFC 1: concime;
2. PFC 2: ammendante minerale basico;
3. PFC 3: ammendante;
4. PFC 4: substrato di coltivazione;
5. PFC 7: miscela fisica di concimi, ad eccezione di quelle che contengono una PFC o una CMC soggetta ad autorizzazione;
6. PFC 100: concime aziendale;
7. PFC 101(A): compost; oppure
8. PFC 101(B): digestato.

² I concimi di cui al capoverso 1 devono inoltre essere costituiti unicamente da una o più materie prime appartenenti a una o più delle CMC seguenti e adempiere le esigenze di cui all'allegato 2:

1. CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo;
2. CMC 2: piante, parti di piante o estratti di piante;
3. CMC 3: compost;
4. CMC 4: digestato di colture fresche;
5. CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche;
6. CMC 6: sottoprodotti dell'industria alimentare;
7. CMC 8: polimeri nutrienti;
8. CMC 9: polimeri diversi dai polimeri nutrienti;
9. CMC 10: prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale; oppure
10. CMC 100: concime aziendale.

Art. 15 Concimi soggetti a registrazione

¹ Un concime soggetto a registrazione deve essere registrato nel registro dei prodotti al momento della sua prima messa in commercio in Svizzera conformemente agli articoli 18 e 19.

² Un concime registrato al momento della sua prima messa in commercio non deve essere nuovamente registrato nelle ulteriori fasi di commercializzazione, a meno che il distributore cambi il nome commerciale del concime, lo metta in commercio sotto il proprio nome oppure modifichi l'etichettatura o le proprietà del concime.

Art. 16 Modifica e scadenza di una registrazione

¹ La registrazione deve essere rinnovata ogni dieci anni, altrimenti perde la sua validità.

² È valida fintanto che il prodotto corrisponde alle indicazioni fornite. Ogni cambiamento deve essere registrato nel registro dei prodotti.

Art. 17 Deroghe all'obbligo di registrazione nel registro dei prodotti

Non soggiacciono all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 15:

- a. i concimi importati o messi in commercio in quantità inferiore a 100 chilogrammi all'anno;
- b. i concimi aziendali forniti direttamente o mediante un intermediario all'utilizzatore finale da un'azienda detentrica di animali da reddito, se le forniture sono state registrate conformemente all'articolo 29 della presente ordinanza e se l'azienda non fornisce i concimi in sacchi;
- c. i compost e i digestati le cui forniture sono registrate conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁵ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr) e che non sono costituiti da una delle materie prime soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 29.

Sezione 3 **Procedura di registrazione****Art. 18** Procedura

¹ La registrazione va effettuata nel formato elettronico prescritto dall'UFAG.

² Va effettuata al più tardi nelle quattro settimane dopo la messa in commercio.

³ La persona incaricata della registrazione è responsabile della qualità, dell'esattezza e della completezza dei dati registrati nel registro dei prodotti. L'UFAG non controlla sistematicamente i dati.

⁴ L'UFAG o gli organi di controllo possono esigere che la persona incaricata della registrazione corregga i dati la cui qualità è insufficiente.

⁵ L'UFAG può rettificare i dati di un concime nel registro dei prodotti; se del caso, ne informa la persona incaricata della registrazione.

Art. 19 Dati necessari per la registrazione

¹ La registrazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti:

- a. il nome e l'indirizzo del domicilio, della sede sociale o della filiale della società o della persona responsabile della registrazione e dei dati di contatto;

¹⁵ RS 919.117.71

- b. il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- c. il nome commerciale;
- d. la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime;
- e. la o le CMC che sono parte integrante della composizione, così come i nomi delle materie prime;
- f. i tenori delle sostanze nutritive e dei costituenti confermati da un'analisi; questa è facoltativa per i concimi inorganici (PFC 1(C));
- g. la classificazione e l'etichettatura del concime in virtù degli articoli 6, 7 e 10-15a OPChim¹⁶;
- h. l'utilizzazione prevista;
- i. la modalità di utilizzazione;
- j. l'etichetta che adempie le prescrizioni del capitolo 4.

² Se un concime è soggetto all'obbligo di annuncio ai sensi degli articoli 48 e 54 OP-Chim¹⁷, i relativi dati devono essere registrati nel registro dei prodotti.

Sezione 4 **Concimi soggetti ad autorizzazione**

Art. 20 Obbligo di autorizzazione

¹ Per l'omologazione dei concimi seguenti è richiesta un'autorizzazione dell'UFAG:

- a. concimi che adempiono le esigenze delle seguenti PFC di cui all'allegato 1:
 - 1. PFC 5: inibitore,
 - 2. PFC 6: biostimolanti delle piante,
 - 3. PFC 101: concime ottenuto dal riciclaggio,
 - 4. PFC 102: additivi per concimi,
 - 5. PFC 103: altri concimi;
- b. concimi costituiti da una materia prima che non adempie le esigenze di cui all'allegato 2 applicabili a una CMC;
- c. concimi costituiti o in parte costituiti da una o più materie prime appartenenti alle seguenti CMC di cui all'allegato 2:
 - 1. CMC 7: microrganismi,
 - 2. CMC 11: sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE¹⁸,

¹⁶ RS 813.11

¹⁷ RS 813.11

¹⁸ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; modificata

3. CMC 12: precipitati di sali di fosfato e i loro derivati,
 4. CMC 13: materiali di ossidazione termica e i loro derivati,
 5. CMC 14: materiali di pirolisi e gassificazione, e
 6. CMC 15: materiali di elevata purezza recuperati;
- d. miscele fisiche di concimi costituite da una PFC o da una materia prima appartenente a una CMC soggetta ad autorizzazione;
 - e. concimi costituiti o in parte costituiti da sottoprodotti di origine animale che non hanno raggiunto il punto finale;
 - f. concimi che contengono un inibitore della nitrificazione, un inibitore della denitrificazione o un inibitore dell'ureasi;
 - g. concimi costituiti o in parte costituiti da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli, delle aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne.

² L'UFAG può in ogni momento assoggettare un concime a una procedura di autorizzazione se è composto da una materia prima la cui efficacia e la cui sicurezza di utilizzazione non sono sufficientemente note o se contiene una tale materia prima.

³ Un concime già omologato, al quale è stato aggiunto un additivo autorizzato secondo le prescrizioni di utilizzazione, non deve essere nuovamente autorizzato.

Art. 21 Autorizzazione

¹ L'UFAG si pronuncia sulla domanda di autorizzazione mediante decisione.

² L'autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche riscontrate al momento del rilascio dell'autorizzazione.

³ L'UFAG può limitare la durata di validità di un'autorizzazione, vincolarla a oneri e a condizioni nonché esigere indicazioni particolari per l'etichettatura. Se il concime non appartiene a una PFC di cui all'allegato 1, l'UFAG determina la denominazione della categoria funzionale.

⁴ I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44 dell'ordinanza del 10 settembre 2008¹⁹ sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA).

⁵ Un concime autorizzato al momento della sua prima messa in commercio non deve essere nuovamente autorizzato nelle ulteriori fasi di commercializzazione se è messo in commercio nel suo imballaggio originale.

⁶ L'UFAG può in ogni momento vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri restrittivi o revocarla se:

da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.

¹⁹ **RS 814.911**

- a. l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di dati falsi o ingannevoli;
- b. il titolare dell'autorizzazione non designa il concime secondo le prescrizioni oppure, nonostante un avvertimento o una condanna giudiziale, diffonde indicazioni false o ingannevoli;
- c. un concime autorizzato non corrisponde più alle caratteristiche riscontrate al momento del rilascio dell'autorizzazione o se le indicazioni supplementari richieste dall'UFAG sulla base di nuove scoperte non sono state fornite per tempo;
- d. nuove scoperte dimostrano che il concime non si presta all'utilizzazione prevista, che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o che presenta un rischio per l'ambiente e, indirettamente, per l'uomo.

⁷ L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta.

⁸ Il titolare dell'autorizzazione comunica immediatamente all'UFAG tutte le nuove informazioni concernenti il concime.

Art. 22 Autorizzazione provvisoria

¹ L'UFAG può rilasciare, prima della fine della procedura di autorizzazione e per cinque anni al massimo a decorrere dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione provvisoria per un concime che sembra prestarsi all'utilizzazione prevista e non presenta un rischio inaccettabile per l'uomo, gli animali o l'ambiente, se:

- a. vi è motivo di ritenere che la procedura di autorizzazione sarà lunga per motivi non imputabili al richiedente;
- b. per il rilascio di un'autorizzazione definitiva occorre attendere le prime esperienze pratiche; o
- c. il concime è incorporato o distribuito esclusivamente per scopi scientifici.

² I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati in via provvisoria soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44 OEDA²⁰.

Art. 23 Termine in caso di revoca dell'autorizzazione

¹ Se un'autorizzazione è revocata e le relative ragioni non sono connesse a un potenziale effetto pericoloso ritenuto inaccettabile, l'UFAG può concedere un termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti.

² Il termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti di concime è di dodici mesi al massimo.

³ Se vi è motivo di ritenere che vi siano effetti inaccettabili sull'uomo, sugli animali o sull'ambiente, l'UFAG vieta immediatamente l'utilizzazione e la messa in commercio del concime.

Sezione 5 Procedura di autorizzazione

Art. 24 Procedura

¹ La domanda, corredata di un fascicolo completo, deve essere presentata nel formato elettronico prescritto dall'UFAG.

² L'UFAG può sottoporre, per parere, la domanda di autorizzazione ad altri servizi federali se questa concerne il loro campo di attività.

³ Può disciplinare altri dettagli della procedura di autorizzazione, in particolare le esigenze concernenti il fascicolo della domanda.

Art. 25 Dati richiesti per la domanda di autorizzazione

¹ Fatte salve esigenze speciali, la domanda di autorizzazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti:

- a. il nome e l'indirizzo del domicilio, della sede sociale o della filiale del richiedente in Svizzera e i dati di contatto;
- b. il nome e l'indirizzo del domicilio o della sede sociale del primo distributore in Svizzera;
- c. il nome e l'indirizzo del fabbricante del concime;
- d. il nome commerciale del concime;
- e. la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime;
- f. indicazioni precise e complete sulle materie prime che compongono il concime, sulla composizione, sulle proprietà del concime e sulla sua efficacia; se una materia prima appartiene a una CMC, la CMC in questione deve essere indicata;
- g. i tenori delle sostanze nutritive e dei costituenti confermati da un'analisi;
- h. la classificazione e l'etichettatura del concime secondo gli articoli 6, 7 e 10-15a OPChim²¹;
- i. indicazioni complete sulle possibilità e le modalità di utilizzazione del concime;
- j. una bozza di etichetta conforme alle prescrizioni del capitolo 4 della presente ordinanza.

²¹ RS 813.11

² In certi casi, l'UFAG può rinunciare ai documenti che provano l'efficacia del concime. È autorizzato a informare l'opinione pubblica del fatto che questo aspetto non è stato esaminato nell'ambito della procedura di omologazione.

³ Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni che contengono questo tipo di organismi, il fascicolo della domanda deve inoltre soddisfare i requisiti di cui agli articoli 28, 29 e 34 capoverso 2 OEDA²².

⁴ Su richiesta, nella domanda il richiedente deve allegare o menzionare prove, in particolare rapporti su ricerche scientifiche concernenti le proprietà e la sicurezza del concime, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni ufficiali, verbali di esperimenti o perizie.

⁵ I mezzi di prova di cui al capoverso 4 devono dimostrare che il concime, se utilizzato conformemente all'utilizzazione prevista, non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l'ambiente, né, indirettamente per l'uomo.

⁶ I mezzi di prova provenienti da un altro paese sono riconosciuti nella misura in cui nelle regioni interessate le condizioni rilevanti per l'utilizzazione del concime, dal punto di vista dell'agricoltura, della concimazione e dell'ambiente – comprese le condizioni climatiche – sono comparabili a quelle in Svizzera. I documenti devono essere forniti in una lingua ufficiale o in inglese.

⁷ Se i concimi sono messi in commercio in quantità ridotte e localmente, l'UFAG può, in via eccezionale, rinunciare in parte o interamente alle indicazioni di cui al capoverso 1.

⁸ Se le esigenze concernenti i dati non sono adempiute, l'UFAG assegna al richiedente un termine per completarli. Se le informazioni richieste non sono fornite entro tale termine, non si entra nel merito della domanda.

Art. 26 Impiego dei dati per ulteriori domande

Se un richiedente intende mettere in commercio un concime già autorizzato sotto il suo nome o quello della sua azienda, non essendo egli stesso titolare dell'autorizzazione esistente, l'UFAG può rinunciare ai dati minimi di cui all'articolo 25 e fondarsi su quelli forniti dal titolare se il richiedente dimostra che:

- a. è stato autorizzato dal titolare dell'autorizzazione a utilizzare i suoi dati; o
- b. sono trascorsi dieci anni dalla prima autorizzazione e si tratta del medesimo prodotto del primo richiedente o che le differenze in termini di valutazione del rischio sono irrilevanti.

Art. 27 Valutazione della domanda

¹ L'UFAG non è tenuto a completare le indicazioni e i mezzi di prova del richiedente; di regola si limita a controllare i documenti del fascicolo. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti e altre rilevazioni.

² La verifica della classificazione e dell'etichettatura del concime giusta l'articolo 25 capoverso 1 lettera h non avviene nell'ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro della verifica del controllo autonomo conformemente all'articolo 81 OP-Chim²³.

Art. 28 Rinnovo dell'autorizzazione

¹ Su domanda, un'autorizzazione è rinnovata per dieci anni. La domanda dev'essere presentata all'UFAG e registrata nel registro dei prodotti al più tardi sei mesi prima dello scadere della validità.

² L'UFAG procede a un nuovo esame del concime secondo le prescrizioni legali vigenti. I mezzi di prova e la documentazione forniti al momento della valutazione precedente, che sono ancora validi e disponibili, possono essere riutilizzati.

Sezione 6 Registrazione della fornitura e dell'utilizzazione dei concimi

Art. 29 Obbligo di notifica delle forniture di concime

¹ Chi cede o trasferisce concimi contenenti azoto e fosforo ad aziende, a gestori o ad altri acquirenti, deve notificare ogni cessione o trasferimento indicando la quantità di concime e i quantitativi di sostanze nutritive in esso contenute ai sensi dell'OSIAgr²⁴.

² Le quantità inferiori a 105 chilogrammi di azoto e a 15 chilogrammi di fosforo per anno civile non devono essere notificate se il gestore non è assoggettato all'obbligo di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate giusta l'articolo 11 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁵ sui pagamenti diretti (OPD).

³ I detentori di impianti di compostaggio o di fermentazione che lavorano più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile (biodegradabile) all'anno, che cedono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono notificare nel sistema d'informazione le materie prime destinate al compostaggio o alla fermentazione.

Art. 30 Altre condizioni per la fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio

¹ I detentori di impianti di compostaggio o di fermentazione che lavorano più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile all'anno sono autorizzati a fornire concimi a un acquirente che non li utilizza su terreni in proprietà o in affitto soltanto se questi dimostra di possedere le conoscenze necessarie per il loro spandimento.

²³ RS 813.11

²⁴ RS 919.117.71

²⁵ RS 910.13

² Lo stoccaggio e la fornitura di concimi aziendali e di concimi ottenuti dal riciclaggio soggiacciono alle disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque.

³ I detentori di impianti devono far effettuare le necessarie analisi secondo la direttiva²⁶ dell'UFAG, onde determinare i tenori delle sostanze nutritive e dei costituenti di cui all'allegato 1 numero 2 PFC 101 e garantire che le esigenze di cui all'articolo 9 siano adempiute. Mettono immediatamente a disposizione dell'UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.

Capitolo 4 Etichettatura e pubblicità

Art. 31 Prescrizioni di etichettatura

¹ I concimi vanno etichettati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato 3.

² Il responsabile per la messa in commercio deve indicare sull'imballaggio del concime o, se il concime è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento al concime, il proprio nome, il proprio nome commerciale registrato o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale.

³ Un prodotto che è stato oggetto di una valutazione di conformità che ha dato esito positivo ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009²⁷ è considerato un «prodotto fertilizzante dell'UE» e può essere etichettato in virtù del regolamento (CE) 765/2008²⁸.

⁴ Le indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale della regione di distribuzione.

⁵ Un concime imballato può essere importato anche se le esigenze di cui al capoverso 2 sono adempiute soltanto al momento della messa in commercio.

⁶ Il nome e l'indirizzo della ditta responsabile per la messa in commercio o l'importazione possono essere sostituiti dal nome e dall'indirizzo della ditta responsabile dell'immissione sul mercato nello Spazio economico europeo (SEE) se si tratta di concimi soggetti a registrazione ed essi:

- a. sono stati oggetto di una procedura di conformità che ha dato esito positivo ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009²⁹;
- b. sono importati da uno Stato membro dello SEE;
- c. sono destinati a utilizzatori professionali; e
- d. sono stati annunciati secondo gli articoli 48–54 OPChim.

²⁶ La direttiva è disponibile sul sito Internet www.ufag.admin.ch > Produzione sostenibile > Concimi > Omologazione dei concimi.

²⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

²⁸ Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30

²⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

Art. 32 Dichiarazione di concimi geneticamente modificati

¹ I concimi costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti tali organismi devono essere etichettati con l'indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».

² Per i concimi che contengono, in quantità inferiore allo 0,1 per cento in massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l'UFAG, d'intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può stabilire in casi particolari deroghe all'obbligo di dichiarazione.

Art. 33 Pubblicità

¹ Soltanto un concime omologato può essere reclamizzato o distribuito a scopo pubblicitario. La pubblicità non deve contenere indicazioni potenzialmente fuorvianti.

² Tutte le affermazioni contenute nella pubblicità devono essere tecnicamente giustificabili. Ogni pubblicità indica chiaramente:

- a. il nome commerciale o il nome della linea di prodotti;
- b. che si tratta di concimi.

Capitolo 5 Sistema d'informazione e statistiche di vendita**Art. 34** Registro dei prodotti

¹ Salvo deroghe all'obbligo di registrazione giusta l'articolo 17, tutti i concimi messi in commercio in Svizzera devono figurare nel registro dei prodotti ai sensi dell'articolo 72 OPChim³⁰.

² I dati necessari per la registrazione e per l'autorizzazione sono registrati nel registro dei prodotti.

Art. 35 Statistiche di vendita

¹ Le ditte e le persone che fabbricano o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all'UFAG, su richiesta, informazioni concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità.

² Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell'ordinanza del 30 giugno 1993³¹ sulle rilevazioni statistiche.

³⁰ RS 813.11

³¹ RS 431.012.1

Capitolo 6 Esecuzione e controllo

Sezione 1 Esecuzione, competenze dell'UFAG e collaborazione tra le autorità

Art. 36 Esecuzione

¹ Salvo disposizioni contrarie, l'esecuzione della presente ordinanza e l'applicazione delle prescrizioni che ne derivano competono all'UFAG.

² I Cantoni verificano che i concimi messi in commercio siano conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e che i divieti di utilizzazione fondati su quest'ultima siano rispettati. L'UFAG esegue tali compiti a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.

³ Le autorità di esecuzione possono prelevare, far prelevare o esigere campioni.

⁴ Sono autorizzate ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento della ditta o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio i concimi.

Art. 37 Competenze dell'UFAG

¹ L'UFAG può:

- a. pronunciarsi in merito alle domande di autorizzazione dei concimi;
- b. determinare a quale PFC appartengono i concimi;
- c. elaborare e pubblicare metodi per il prelievo, la preparazione e l'analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati;
- d. riconoscere i laboratori che analizzano i concimi e offrire loro una consulenza;
- e. mettere a disposizione dei consulenti tecnici giusta l'articolo 20 ORRPChim³² la documentazione necessaria sull'utilizzazione dei concimi;
- f. pubblicare informazioni sui concimi registrati e autorizzati.

² L'UFAG e i laboratori riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera d possono in ogni momento prelevare campioni presso i fabbricanti di concimi, segnatamente negli impianti di compostaggio o di fermentazione, nonché sul luogo del loro spandimento.

Art. 38 Collaborazione tra le autorità

¹ L'UFAG consulta le autorità federali i cui ambiti di competenza sono interessati. Tale collaborazione è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997³³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

³² RS 814.81

³³ RS 172.010

² L'UFAG nonché l'organo di notifica e i servizi di valutazione ai sensi dell'OP-Chim³⁴ mettono a reciproca disposizione i dati rilevati nel quadro della presente ordinanza, dell'OPChim o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell'uomo o dell'ambiente da sostanze, preparati e oggetti, nella misura necessaria all'adempimento dei loro compiti. A tal fine possono istituire procedure di richiamo automatizzate.

³ Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l'UFAG dirige e coordina la procedura tenendo conto dell'OEDA³⁵.

Art. 39 Sorveglianza delle importazioni

¹ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) informa l'UFAG sull'importazione di concimi.

² Su richiesta dell'UFAG, l'UDSC controlla se i concimi sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.

³ Se vi è una sospetta infrazione, l'UDSC è autorizzato a trattenere i concimi alla frontiera e a consultare le altre autorità di esecuzione ai sensi della presente ordinanza. Queste si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure richieste.

Art. 40 Tasse

Le tasse riscosse per atti amministrativi secondo la presente ordinanza e le modalità di calcolo sono retti dall'ordinanza del 16 giugno 2006³⁶ concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Sezione 2 **Campionatura e analisi**

Art. 41 Campionatura e analisi

¹ Le prescrizioni relative alla campionatura e alle analisi per la PFC 100 concimi aziendali e la PFC 101 concimi ottenuti dal riciclaggio si basano sui metodi di riferimento di Agroscope. Possono essere applicate anche altre prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi che diano risultati equivalenti.

² Per tutti gli altri concimi, le prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi si basano sul regolamento (UE) 2019/1009³⁷. È possibile applicare anche i metodi di riferimento di Agroscope. Possono essere applicate altre prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi che diano risultati equivalenti.

³⁴ RS 813.11

³⁵ RS 814.911

³⁶ RS 910.11

³⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

Sezione 3 Tolleranze e restrizione

Art. 42 Tolleranze e restrizione

¹ Si applicano le tolleranze di cui all'allegato 4 della presente ordinanza.

² Non è ammesso sfruttare sistematicamente le tolleranze.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 43 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate all'allegato 5.

Art. 44 Disposizioni transitorie

¹ Un concime non soggetto all'obbligo di notifica prima del 1° gennaio 2024, deve essere registrato conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza entro il 31 dicembre 2024. Le etichette dei concimi in questione, prodotte prima del 1° gennaio 2024, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2025.

² Un concime notificato prima del 1° gennaio 2024 può essere messo in commercio fino allo scadere dell'attestato di notifica. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implica l'obbligo di registrare o autorizzare il concime conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza.

³ Un concime autorizzato prima del 1° gennaio 2024 può essere messo in commercio fino allo scadere della validità dell'autorizzazione per la messa in commercio. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implica l'obbligo di presentare una nuova domanda di autorizzazione, allestita conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza.

⁴ L'identificatore unico di formula (UFI) secondo l'articolo 15a OPChim³⁸ può essere comunicato all'UFAG al momento della registrazione di cui all'articolo 19 e nella domanda di cui all'articolo 25:

- a. fino al 31 dicembre 2025 per i concimi destinati a utilizzatori professionali e che non disponevano di un UFI prima del 1° gennaio 2022;
- b. fino al 31 dicembre 2025 per i concimi destinati a utilizzatori privati e messi in commercio prima del 1° gennaio 2022, e che non disponevano di un UFI.

Art. 45 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato I
(art. 14 e 20)

Categorie funzionali del prodotto (PFC)

Le PFC da 1 a 7 corrispondono a quelle definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009³⁹. Le PFC a partire dal numero 100 sono specifiche della legislazione svizzera sui concimi.

1 Denominazione delle PFC

1. Concime

A. Concime organico

I. Concime organico solido

II. Concime organico liquido

B. Concime organo-minerale

I. Concime organo-minerale solido

II. Concime organo-minerale liquido

C. Concime inorganico

I. Concime inorganico a base di macroelementi

a) Concime inorganico solido a base di macroelementi

i. Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi

A) Concime inorganico solido semplice a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto

ii. Concime inorganico solido composto a base di macroelementi

A) Concime inorganico solido composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto

b) Concime inorganico liquido a base di macroelementi

i. Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi

ii. Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi

II. Concime inorganico a base di microelementi

1. Concime inorganico semplice a base di microelementi

2. Concime inorganico composto a base di microelementi

2. Ammendante minerale basico

3. Ammendante

- A. Ammendante organico
- B. Ammendante inorganico
- 4. Substrato di coltivazione
- 5. Inibitore
 - A. Inibitore della nitrificazione
 - B. Inibitore della denitrificazione
 - C. Inibitore dell'ureasi
- 6. Biostimolante delle piante
 - A. Biostimolante microbico delle piante
 - B. Biostimolante non microbico delle piante
- 7. Miscela fisica di concimi

- 100. Concime aziendale
- 101. Concime ottenuto dal riciclaggio
 - A. Compost
 - B. Digestati
 - I. Digestati solidi
 - II. Digestati liquidi
- 102. Additivi per concimi
- 103. Altri concimi

2 Esigenze generali relative alle PFC

¹ Il presente capitolo definisce le esigenze relative alle PFC a cui i concimi appartengono in virtù della loro funzione dichiarata.

² Le esigenze relative a una PFC menzionate nel presente allegato si applicano ai concimi di tutte le sottocategorie della PFC in questione.

³ La dichiarazione di conformità di un concime alla funzione di cui al presente allegato per la relativa PFC deve essere corroborata dalla modalità d'azione del prodotto, dal tenore relativo delle diverse sostanze nutritive e dei diversi costituenti di quest'ultimo o da eventuali altri parametri pertinenti.

⁴ Se il concime contiene una sostanza per la quale sono stati stabiliti valori limite massimi di residui per le derrate alimentari e gli alimenti per animali, l'utilizzazione del concime secondo le raccomandazioni per l'uso non deve comportare il superamento di tali valori limite.

³⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁵ Per sostanze nutritive o costituenti si intendono le sostanze seguenti:

Sostanze	Simboli
Azoto	N
Fosforo	P
Anidride fosforica o fosfato	P ₂ O ₅
Potassio	K
Ossido di potassio	K ₂ O
Magnesio	Mg
Ossido di magnesio	MgO
Carbonato di magnesio	MgCO ₃
Calcio	Ca
Ossido di calcio	CaO
Carbonato di calcio	CaCO ₃
Sodio	Na
Ossido di sodio	Na ₂ O
Zolfo	S
Anidride solforica	SO ₃
Cloro	Cl
Boro	B
Cobalto	Co
Rame	Cu
Ferro	Fe
Manganese	Mn
Molibdeno	Mo
Zinco	Zn
Silicio	Si
Carbonio organico	C _{org}
Sostanza organica	SO
Sostanza secca	SS

⁶ Le esigenze di cui al presente allegato sono espresse nella forma ossidata per talune sostanze nutritive. Si possono applicare i seguenti fattori di conversione nelle forme elementari:

fosforo (P)	= anidride fosforica o fosfato (P ₂ O ₅) × 0,436;
potassio (K)	= ossido di potassio o potassa (K ₂ O) × 0,83;
calcio (Ca)	= ossido di calcio (CaO) × 0,715;
calcio (Ca)	= carbonato di calcio (CaCO ₃) × 0,4;
magnesio (Mg)	= ossido di magnesio (MgO) × 0,603;
magnesio (Mg)	= carbonato di magnesio (MgCO ₃) × 0,288;
magnesio (Mg)	= solfato di magnesio (MgSO ₄) × 0,202;
sodio (Na)	= ossido di sodio (Na ₂ O) × 0,742;

zolfo (S) = anidride solforica (SO₃) × 0,4.

3 Esigenze specifiche relative alle PFC

PFC 1: Concime

Un concime ha la funzione di fornire sostanze nutritive alle piante o ai funghi.

PFC 1(A): Concime organico

¹ Un concime organico contiene carbonio organico (C_{org}) e sostanze nutritive di origine esclusivamente biologica.

² I tenori di agenti patogeni di un concime organico non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionatura			Valore limite
	n	c	m	M
<i>Salmonella</i> spp.	5	0	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i> o <i>Enterococcaceae</i>	5	5	0	1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

³ Le esigenze di cui al presente allegato sono espresse in riferimento al carbonio organico (C_{org}). Qualora la conformità sia valutata sulla base della sostanza organica, si applica il seguente fattore di conversione:

$$\text{carbonio organico (C}_{\text{org}}) = \text{materia organica} \times 0,56$$

PFC 1(A)(I): Concime organico solido

¹ Un concime organico solido deve essere in forma solida.

² Un concime organico solido deve contenere almeno una delle sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P₂O₅) o ossido di potassio (K₂O)

Se il concime organico solido contiene soltanto una sostanza nutritiva, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:

- il 2,5 per cento di azoto (N) totale;
- il 2 per cento di anidride fosforica (P₂O₅); o
- il 2 per cento di ossido di potassio (K₂O).

Se il concime organico solido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno:

- a) l'1 per cento di azoto (N) totale;
- b) l'1 per cento di anidride fosforica (P_2O_5); o
- c) l'1 per cento di ossido di potassio (K_2O).

La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno il 4 per cento.

³ Il tenore in massa di carbonio organico (C_{org}) in un concime organico solido deve essere almeno il 15 per cento.

PFC 1(A)(II): Concime organico liquido

¹ Un concime organico liquido deve essere in forma liquida.

² Un concime organico liquido deve contenere almeno una delle sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P_2O_5) o ossido di potassio (K_2O).

Se il concime organico liquido contiene soltanto una sostanza nutritiva, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:

- a) il 2 per cento di azoto (N) totale;
- b) l'1 per cento di anidride fosforica (P_2O_5) totale; o
- c) il 2 per cento di ossido di potassio (K_2O) totale.

Se il concime organico solido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno:

- a) l'1 per cento di azoto (N) totale;
- b) l'1 per cento di anidride fosforica (P_2O_5) totale; o
- c) l'1 per cento di ossido di potassio (K_2O) totale.

La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno il 3 per cento.

³ Il tenore in massa di carbonio organico (C_{org}) in un concime organico liquido deve essere almeno il 5 per cento.

PFC 1(B): Concime organo-minerale

¹ Un concime organo-minerale è composto di uno o più concimi inorganici, come specificato nella PFC 1(C) e di uno o più materiali contenenti carbonio organico (C_{org}), e sostanze nutritive di origine esclusivamente biologica.

² Se uno o più concimi inorganici che compongono il concime organo-minerale sono concimi inorganici solidi, semplici o composti a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto, come specificato nella PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) o nella PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A), un concime organo-minerale non deve avere un tenore pari o superiore al 16 per cento in massa di azoto (N) derivato dal nitrato di ammonio (NH_4NO_3).

³ I tenori di agenti patogeni di un concime organo-minerale non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionatura			Valore limite
	n	c	m	M
<i>Salmonella</i> spp.	5	0	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i> o <i>Enterococcaceae</i>	5	5	0	1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 1(B)(I): Concime organo-minerale solido

¹ Un concime organo-minerale solido deve essere in forma solida.

² Un concime organo-minerale solido deve contenere almeno una delle sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P_2O_5) o ossido di potassio (K_2O).

Se il concime organo-minerale solido contiene soltanto una sostanza nutritiva, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:

- il 2,5 per cento di azoto (N) totale, di cui l'1 per cento deve essere azoto organico (N_{org});
- il 2 per cento di anidride fosforica (P_2O_5) totale; o
- il 2 per cento di ossido di potassio (K_2O) totale.

Se il concime organo-minerale solido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno:

- il 2 per cento di azoto (N) totale, di cui lo 0,5 per cento deve essere azoto organico (N_{org});
- il 2 per cento di anidride fosforica (P_2O_5) totale; o

- c) il 2 per cento di ossido di potassio (K_2O) totale.

La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno l'8 per cento.

³ Il tenore in massa di carbonio organico (C_{org}) in un concime organo-minerale solido deve essere almeno il 7,5 per cento.

⁴ Ciascuna unità fisica di concime organo-minerale solido deve contenere il tenore dichiarato di carbonio organico (C_{org}) e di tutte le sostanze nutritive. Un'unità fisica corrisponde a uno degli elementi costitutivi di un prodotto, come granuli o pellet.

PFC 1(B)(II): Concime organo-minerale liquido

¹ Un concime organo-minerale liquido deve essere in forma liquida.

² Un concime organo-minerale liquido deve contenere almeno una delle sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P_2O_5) o ossido di potassio (K_2O).

Se il concime organo-minerale liquido contiene soltanto una sostanza nutritiva, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:

- a) il 2 per cento di azoto (N) totale, di cui lo 0,5 per cento deve essere azoto organico (N_{org});
- b) il 2 per cento di anidride fosforica (P_2O_5) totale; o
- c) il 2 per cento di ossido di potassio (K_2O) totale.

Se il concime organo-minerale liquido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno:

- a) il 2 per cento di azoto (N) totale, di cui lo 0,5 per cento deve essere azoto organico (N_{org});
- b) il 2 per cento di anidride fosforica (P_2O_5) totale; o
- c) il 2 per cento di ossido di potassio (K_2O) totale.

La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno il 6 per cento.

³ Il tenore in massa di carbonio organico (C_{org}) in un concime organo-minerale liquido deve essere almeno il 3 per cento.

PFC 1(C): Concime inorganico

¹ Un concime inorganico è un concime diverso dai concimi organici od organo-minerali, che contiene o rilascia sostanze nutritive in forma minerale.

² Un concime inorganico contenente più dell'1 per cento in massa di carbonio organico (C_{org}) diverso dal carbonio organico (C_{org}) derivante da:

- agenti chelanti o complessanti di cui al punto 3 della categoria di materiali costituenti (CMC) 1 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
- inibitori della nitrificazione, inibitori della denitrificazione o inibitori dell'ureasi di cui al punto 4 della CMC 1 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
- agenti di rivestimento di cui al punto 1 lettera a della CMC 9 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
- urea ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$), o
- calciocianammide (CaCN_2)

deve soddisfare i requisiti secondo cui il tenore di agenti patogeni in un concime inorganico non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionatura			Valore limite
	n	c	m	M
<i>Salmonella</i> spp.	5	0	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i> o <i>Enterococcaceae</i>	5	5	0	1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi

Un concime inorganico a base di macroelementi è destinato a fornire alle piante o ai funghi uno o più dei seguenti macroelementi:

- a) macroelementi principali: azoto (N), fosforo (P) o potassio (K);
- b) macroelementi secondari: calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S).

PFC 1(C)(I)(a): Concime inorganico solido a base di macroelementi

Un concime inorganico solido a base di macroelementi deve essere in forma solida.

PFC 1(C)(I)(a)(i): Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi

¹ Un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:

- a) un solo macroelemento [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]; o
- b) un solo macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)] e uno o più macroelementi secondari [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)].

² Se il concime inorganico solido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)], il tenore in massa di tale macroelemento è almeno il seguente:

- a) il 10 per cento di azoto (N) totale;
- b) il 12 per cento di anidride fosforica (P₂O₅) totale;
- c) il 6 per cento di ossido di potassio (K₂O) totale;
- d) il 5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale;
- e) il 9 per cento di ossido di calcio (CaO) totale;
- f) il 10 per cento di anidride solforica (SO₃) totale; o
- g) l'1 per cento di ossido di sodio (Na₂O) totale.

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na₂O) non deve superare il 40 per cento.

³ Se il concime inorganico solido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e uno o più macroelementi secondari dichiarati [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]:

- a) il tenore in massa di quel macroelemento principale è almeno il seguente:
 - i) il 3 per cento di azoto (N) totale,
 - ii) il 3 per cento di anidride fosforica (P₂O₅) totale, o
 - iii) il 3 per cento di ossido di potassio (K₂O) totale;
- b) il tenore di quel o quei macroelementi secondari in massa è almeno il seguente:
 - i) l'1,5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale,
 - ii) l'1,5 per cento di ossido di calcio (CaO) totale,
 - iii) l'1,5 per cento di anidride solforica (SO₃) totale, o
 - iv) l'1 per cento di ossido di sodio (Na₂O) totale.

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na_2O) non deve superare il 40 per cento in massa.

La somma dei tenori dei macroelementi principali e secondari dichiarati deve essere almeno il 18 per cento.

PFC 1(C)(I)(a)(ii): Concime inorganico solido composto a base di macroelementi

¹ Un concime inorganico solido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:

- a) più di un macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P) o potassio (K)];
o
- b) più di un macroelemento secondario [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e nessun macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)].

² Un concime inorganico solido composto a base di macroelementi deve contenere più di una delle seguenti sostanze nutritive dichiarate almeno nei tenori seguenti:

- a) il 3 per cento di azoto (N) totale;
- b) il 3 per cento di anidride fosforica (P_2O_5) totale;
- c) il 3 per cento di ossido di potassio (K_2O) totale;
- d) l'1,5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale;
- e) l'1,5 per cento di ossido di calcio (CaO) totale;
- f) l'1,5 per cento di anidride solforica (SO_3) totale; o
- g) l'1 per cento di ossido di sodio (Na_2O) totale.

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na_2O) non deve superare il 40 per cento in massa.

La somma dei tenori dei macroelementi dichiarati deve essere almeno il 18 per cento.

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): Concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto

¹ Un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto è un concime a base di nitrato di ammonio (NH_4NO_3) contenente almeno il 28 per cento in massa di azoto (N) derivato dal nitrato di ammonio (NH_4NO_3).

² Qualsiasi materia diversa dal nitrato di ammonio (NH_4NO_3) deve essere inerte nei confronti del nitrato di ammonio (NH_4NO_3).

³ Un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto deve essere messo a disposizione dell'utilizzatore finale

solo se confezionato. L'imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'impiego di sacchi a valvola.

⁴ La ritenzione d'olio di un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto, dopo due cicli termici di cui al punto 4.1 del modulo A1 della parte II dell'allegato IV del regolamento (UE) 2009/1009⁴⁰, non deve superare il 4 per cento in massa.

⁵ La resistenza alla detonazione di un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto deve essere tale che:

- dopo cinque cicli termici di cui al punto 4.3 del modulo A1 della parte II dell'allegato IV del regolamento (UE) 2009/1009⁴¹,
- in due prove di resistenza alla detonazione di cui al punto 4.4 del modulo A1 della parte II dell'allegato IV del regolamento (UE) 2009/1009,

la compressione subita da uno o più cilindri di sostegno in piombo risulta inferiore al 5 per cento.

⁶ La percentuale sulla massa di materiale combustibile espressa in carbonio (C) non deve superare:

- lo 0,2 per cento per un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (N) pari ad almeno il 31,5 per cento in massa, e
- lo 0,4 per cento per un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (N) pari ad almeno il 28 per cento, ma inferiore al 31,5 per cento in massa.

⁷ Una soluzione di 10 g di un concime inorganico solido, semplice o composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto in 100 ml d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.

⁸ Non più del 5 per cento in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm, e non più del 3 per cento in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.

PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi

Un concime inorganico liquido a base di macroelementi deve essere in forma liquida.

⁴⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁴¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

PFC 1(C)(I)(b)(i): Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi

¹ Un concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:

- a) un solo macroelemento [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]; o
- b) un solo macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)] e uno o più macroelementi secondari [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)].

² Se il concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)], il tenore in massa di tale macroelemento è almeno il seguente:

- a) il 5 per cento di azoto (N) totale;
- b) il 5 per cento di anidride fosforica (P₂O₅) totale;
- c) il 3 per cento di ossido di potassio (K₂O) totale;
- d) il 2 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale;
- e) il 6 per cento di ossido di calcio (CaO) totale;
- f) il 5 per cento di anidride solforica (SO₃) totale; o
- g) l'1 per cento di ossido di sodio (Na₂O) totale.

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na₂O) non deve superare il 40 per cento.

³ Se il concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e uno o più macroelementi secondari dichiarati [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]:

- a) il tenore in massa di quel macroelemento principale è almeno il seguente:
 - i) l'1,5 per cento di azoto (N) totale;
 - ii) l'1,5 per cento di anidride fosforica (P₂O₅) totale, o
 - iii) l'1,5 per cento di ossido di potassio (K₂O) totale;
- b) il tenore in massa di quel o quei macroelementi secondari è almeno il seguente:
 - i) lo 0,75 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale,
 - ii) lo 0,75 per cento di ossido di calcio (CaO) totale,
 - iii) lo 0,75 per cento di anidride solforica (SO₃) totale, o
 - iv) lo 0,5 per cento di ossido di sodio (Na₂O) totale.

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na_2O) non deve superare il 20 per cento.

La somma dei tenori dei macroelementi dichiarati deve essere almeno il 7 per cento.

PFC 1(C)(I)(b)(ii): Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi

¹ Un concime inorganico liquido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:

- a) più di un macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P) o potassio (K)];
o
- b) più di un macroelemento secondario [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e nessun macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)].

² Un concime inorganico liquido composto a base di macroelementi deve contenere più di una delle seguenti sostanze nutritive dichiarate almeno nei tenori seguenti:

- a) l'1,5 per cento di azoto (N) totale;
- b) l'1,5 per cento di anidride fosforica (P_2O_5) totale;
- c) l'1,5 per cento di ossido di potassio (K_2O) totale;
- d) lo 0,75 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale;
- e) lo 0,75 per cento di ossido di calcio (CaO) totale;
- f) lo 0,75 per cento di anidride solforica (SO_3) totale; o
- g) lo 0,5 per cento di ossido di sodio (Na_2O) totale.

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na_2O) non deve superare il 20 per cento.

La somma dei tenori dei macroelementi dichiarati deve essere almeno il 7 per cento.

PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi

¹ Un concime inorganico a base di microelementi è un concime inorganico diverso dai concimi inorganici a base di macroelementi destinato a fornire alle piante o ai funghi uno o più dei seguenti microelementi: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) o zinco (Zn).

² I concimi inorganici a base di microelementi devono essere messi a disposizione dell'utilizzatore finale solo se confezionati.

PFC 1(C)(II)(a): Concime inorganico semplice a base di microelementi

¹ Un concime inorganico semplice a base di microelementi deve avere un tenore dichiarato di un solo microelemento.

² Un concime inorganico semplice a base di microelementi deve appartenere a una delle tipologie ed essere conforme alla descrizione e alle esigenze in materia di tenore minimo di microelementi corrispondenti di cui alla tabella seguente:

Tipologia	Descrizione	Tenore minimo di microelementi
Concime a base di microelementi in forma di sali	Concime solido, ottenuto per via chimica e contenente un sale minerale in forma ionica come ingrediente essenziale	Il microelemento rappresenta il 10 % in massa
Concime a base di microelementi contenente ossido o idrossido	Concime solido, ottenuto per via chimica e contenente ossido o idrossido come ingrediente essenziale	Il microelemento rappresenta il 10 % in massa
Concime a base di microelementi	Concime che combina un concime a base di microelementi in forma di sali con uno o più altri concimi a base di microelementi sotto forma di sali e/o un unico microelemento chelato	Il microelemento rappresenta il 5 % in massa
Concime in soluzione a base di microelementi	Soluzione acquosa di diverse forme di un concime inorganico semplice a base di microelementi	Il microelemento idrosolubile rappresenta il 2 % in massa
Concime in sospensione a base di microelementi	Sospensione di diverse forme di concimi inorganici semplici a base di microelementi	Il microelemento rappresenta il 2 % in massa

<p>Concime complessato a base di microelementi</p>	<p>Prodotto idrosolubile il cui microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti complessanti che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Il microelemento idrosolubile rappresenta il 5 % in massa, e – almeno l'80 % del microelemento idrosolubile è complessato con un agente complessante che soddisfa le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009
<p>Chelati di ferro UVCB*</p>	<p>Prodotto idrosolubile il cui microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti chelanti che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Il ferro idrosolubile rappresenta il 5 % in massa di chelati di ferro UVCB, e – almeno l'80 % del microelemento idrosolubile è chelato e almeno il 50 % del microelemento idrosolubile è chelato con un agente chelante che soddisfa le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009

Concime complesso a base di microelementi	Prodotto idrosolubile il cui microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti complessanti che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009	<ul style="list-style-type: none"> – Il microelemento idrosolubile rappresenta il 5 % in massa, e – almeno l'80 % del microelemento idrosolubile è complessato con un agente complessante che soddisfa le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* UVCB: sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici.

PFC 1(C)(II)(b): Concime inorganico composto a base di microelementi

¹ Un concime inorganico composto a base di microelementi deve avere un tenore dichiarato di più microelementi.

² La somma dei tenori in massa dei microelementi dichiarati deve essere almeno:

- a) il 2 per cento per i concimi in forma liquida;
- b) il 5 per cento per i concimi in forma solida.

PFC 2: Ammendante minerale basico

¹ Un ammendante minerale basico ha la funzione di correggere l'acidità del suolo. Deve contenere ossidi, idrossidi, carbonati o silicati delle sostanze nutritive calcio (Ca) o magnesio (Mg).

² Devono essere rispettati i seguenti parametri, determinati sulla base della massa:

- a) valore neutralizzante minimo: 15 (equivalente CaO) o 9 (equivalente HO-);
- b) reattività minima: il 10 per cento (prova dell'acido cloridrico) o il 50 per cento dopo sei mesi (prova di incubazione); e
- c) dimensione minima dei granuli: almeno il 70 per cento < 1 mm, tranne per la calce viva, gli ammendanti minerali basici e il calcare in forma granulare (almeno il 70 per cento dell'ammendante deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm).

PFC 3: Ammendante

Un ammendante ha la funzione di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l'attività biologica del suolo a cui è aggiunto.

PFC 3(A): Ammendante organico

¹ Un ammendante organico è composto da materiali per il 95 per cento di origine esclusivamente biologica.

² Un ammendante organico deve contenere almeno il 20 per cento di sostanza secca.

³ Il tenore di carbonio organico (C_{org}) di un ammendante organico deve essere almeno il 7,5 per cento in massa.

⁴ I tenori di agenti patogeni di un ammendante organico non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionatura			Valore limite:
	n	c	m	M
<i>Salmonella</i> spp.	5	0	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i> o <i>Enterococcaceae</i>	5	5	0	1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 3(B): Ammendante inorganico

¹ Un ammendante inorganico è un ammendante diverso da un ammendante organico.

² I tenori di agenti patogeni di un ammendante inorganico che contiene più dell'1 per cento di carbonio organico (C_{org}) non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionatura			Valore limite
	n	c	m	M
<i>Salmonella</i> spp.	5	0	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i> o <i>Enterococcaceae</i>	5	5	0	1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 4: Substrato di coltivazione

¹ Un substrato di coltivazione è un concime diverso dal suolo in situ che ha la funzione di far crescere le piante o i funghi.

² I tenori di agenti patogeni di un substrato di coltivazione non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionatura			Valore limite
	n	c	m	M
<i>Salmonella</i> spp.	5	0	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i> o <i>Enterococcaceae</i>	5	5	0	1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 5: Inibitore

Un inibitore è un concime con la funzione di migliorare le modalità di rilascio delle sostanze nutritive di un prodotto che fornisce sostanze nutritive alle piante ritardando o bloccando l'attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi.

PFC 5(A): Inibitore della nitrificazione

¹ Un inibitore della nitrificazione inibisce l'ossidazione biologica dell'ammonio nitroso, rallentando in tal modo la formazione di azoto nitrico.

² Il tasso di ossidazione dell'azoto ammoniacale è misurato in base:

- a) alla scomparsa dell'azoto ammoniacale; o

- b) alla produzione complessiva di azoto nitroso e di azoto nitrico.

In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l'inibitore della nitrificazione, un campione di terreno contenente l'inibitore della nitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 per cento del tasso di ossidazione dell'ammonio sulla base di un'analisi effettuata 14 giorni dopo l'applicazione con un livello di confidenza del 95 per cento.

PFC 5(B): Inibitore della denitrificazione

¹ Un inibitore della denitrificazione inibisce la formazione del protossido di azoto rallentando o bloccando la conversione di nitrato in diazoto senza influenzare il processo di nitrificazione di cui alla PFC 5.A.

² In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l'inibitore della denitrificazione, una prova in vitro contenente l'inibitore della denitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 per cento del tasso di rilascio di protossido di azoto sulla base di un'analisi effettuata 14 giorni dopo l'applicazione con un livello di confidenza del 95 per cento.

PFC 5(C): Inibitore dell'ureasi

¹ Un inibitore dell'ureasi inibisce l'azione idrolitica sull'urea dell'enzima ureasi, destinato principalmente a ridurre la volatilizzazione dell'ammoniaca.

² In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l'inibitore dell'ureasi, una prova in vitro contenente l'inibitore dell'ureasi deve evidenziare una riduzione del 20 per cento del tasso di idrolisi dell'urea sulla base di un'analisi effettuata 14 giorni dopo l'applicazione con un livello di confidenza del 95 per cento.

PFC 6: Biostimolante delle piante

¹ Un biostimolante delle piante è un concime con la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di sostanze nutritive del prodotto, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante o della loro rizosfera:

- a) efficienza dell'uso delle sostanze nutritive;
- b) tolleranza allo stress abiotico;
- c) caratteristiche qualitative; o
- d) disponibilità di sostanze nutritive contenute nel suolo o nella rizosfera.

² Il biostimolante delle piante deve produrre gli effetti dichiarati sull'etichetta per le piante ivi specificate.

PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante

¹ Un biostimolante microbico delle piante è costituito da uno o più microrganismi.

² Un biostimolante microbico delle piante in forma liquida deve avere un pH ottimale per i microrganismi contenuti e per le piante.

³ I tenori di agenti patogeni di un biostimolante microbico delle piante non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionatura		Valore limite
	n	c	
<i>Salmonella</i> spp.	5	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i>	5	0	Assente in 1 g o 1 ml
<i>Listeria monocytogenes</i>	5	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Vibrio</i> spp.	5	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Shigella</i> spp.	5	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Staphylococcus aureus</i>	5	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Enterococcaceae</i>	5	2	10 UFC/g
Conteggio anaerobico in piastra a meno che il biostimolante microbico delle piante sia un batterio aerobico	5	2	10 ⁵ UFC/g o ml
Conteggio dei lieviti e delle muffe a meno che il biostimolante microbico delle piante sia un fungo	5	2	1000 UFC/g o ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni i cui valori sono superiori al limite definito

PFC 6(B): Biostimolante non microbico delle piante

¹ Un biostimolante non microbico delle piante è un biostimolante delle piante diverso da un biostimolante microbico delle piante.

² I tenori di agenti patogeni di un biostimolante non microbico delle piante non devono superare i valori limite seguenti:

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionatura	Valore limite
-------------------------------------	-----------------------	---------------

	n	c	m	M
<i>Salmonella</i> spp.	5	0	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i> o <i>Enterococcaceae</i>	5	5	0	1000 in 1 g o 1 ml

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

PFC 7: Miscela fisica di concimi

¹ Una miscela fisica di concimi è costituita da almeno due concimi appartenenti alle PFC da 1 a 6 e da 100 a 103, ciascuno conforme alle esigenze della presente ordinanza.

² La miscelazione non deve modificare la natura di ciascun concime costituente e non deve avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo, degli animali o delle piante, sulla sicurezza o sull'ambiente, in condizioni di stoccaggio o di utilizzazione ragionevolmente prevedibili.

PFC 100: Concime aziendale

¹ Per concime aziendale s'intende liquame, letame, prodotti della separazione del liquame, percolato del letame, succo d'insilato e altri residui provenienti dall'allevamento di animali da reddito a scopo agricolo o commerciale oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole con il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola, trattati o non trattati.

² La fornitura del concime aziendale è disciplinata all'articolo 29 della presente ordinanza. A meno che sia fornito in sacchi, non deve essere registrato nel registro dei prodotti, ma in conformità con l'OSIAgr⁴².

PFC 101: Concime ottenuto dal riciclaggio

¹ Un concime ottenuto dal riciclaggio è un sottoprodotto di un processo industriale o deriva da un processo volto a trasformare uno o più scarti in prodotto, allo scopo di valorizzare le sostanze nutritive presenti.

² Occorre definire il tenore delle sostanze nutritive e dei costituenti seguenti:

- a. azoto (N) totale;
- b. anidride fosforica (P₂O₅) totale;
- c. ossido di potassio (K₂O) totale;
- d. calcio (Ca);
- e. magnesio (Mg);
- f. carbonio organico (C_{org});
- g. sostanza secca (SS) ; e
- h. conducibilità elettrica.

³ La fornitura del concime ottenuto dal riciclaggio è disciplinata all'articolo 29 della presente ordinanza. Esso deve essere registrato in virtù dell'OSIAgr.

PFC 101(A): Compost

¹ Un compost è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica. In un compost sottoposto al processo di decomposizione biologica, nessuna materia prima è riconoscibile a occhio nudo o percettibile tramite l'odore, ad eccezione del legno e dei gusci di noci.

² Le prescrizioni per il compost di cui all'allegato 2 numero 2 CMC 3 vanno adempiute.

³ Su richiesta, l'autorizzazione cantonale d'esercizio va trasmessa all'UFAG.

PFC 101(B): Digestato

¹ Un digestato è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica.

² Le prescrizioni per il digestato non derivante da colture vegetali di cui all'allegato 2 numero 2 CMC 5 vanno adempiute.

³ Su richiesta, l'autorizzazione cantonale d'esercizio va trasmessa all'UFAG.

PFC 101(B)(I): Digestato solido

Un digestato solido è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica con un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 20 per cento.

PFC 101(B)(II): Digestato liquido

Un digestato liquido è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica con un tenore di sostanza secca inferiore al 20 per cento.

PFC 102: Additivi per concimi

Se aggiunto al concime, un additivo per concimi ne migliora le proprietà o l'efficacia o ne facilita l'utilizzazione.

PFC 103: Altri concimi

¹ Prodotto che non corrisponde ad alcuna definizione del presente allegato e destinato ad agire biologicamente o chimicamente sulle piante per conseguire un vantaggio sulla produzione vegetale, la tecnica di produzione o l'applicazione. Non si tratta di un prodotto che rafforza le piante volto a migliorare i meccanismi di difesa.

² L'efficacia dei prodotti appartenenti a questa PFC non deve necessariamente essere documentata. In questo caso l'UFAG può esigere un'indicazione sull'etichetta o sui documenti d'accompagnamento secondo la quale l'efficacia non è stata verificata.

Allegato 2
(art. 14 e 20)

Categorie di materiali costituenti (CMC)

¹ Le CMC da 1 a 15 corrispondono a quelle definite nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009⁴³. La CMC 100 è specifica della legislazione svizzera sui concimi.

² I materiali costituenti e le materie prime utilizzate per fabbricarli non devono contenere alcuna delle sostanze per le quali, nell'allegato 2.6 ORRPChim⁴⁴, sono indicati valori limite massimi in quantità tali da compromettere la conformità del concime ai requisiti di qualità.

1 Denominazione delle CMC

- CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo
- CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante
- CMC 3: Compost
- CMC 4: Digestato di colture fresche
- CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche
- CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare
- CMC 7: Microrganismi
- CMC 8: Polimeri nutrienti
- CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti
- CMC 10: Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale
- CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE⁴⁵
- CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e i loro derivati
- CMC 13: Materiali di ossidazione termica e i loro derivati
- CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione
- CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati
- CMC 100: Concime aziendale

⁴³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁴⁴ **RS 814.81**

⁴⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 20 cpv. 1 lett. c n. 2.

2 Esigenze relative alle CMC

CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

¹ Le sostanze e miscele a base di materiale grezzo contenute in un concime devono adempiere le prescrizioni definite per la CMC 1 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009⁴⁶.

² Le sostanze che non adempiono le esigenze relative alla CMC 1 di cui al punto 2 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificate conformemente all'articolo 24 OPChim⁴⁷.

CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante

¹ Un concime soggetto a registrazione può contenere piante, parti di piante o estratti di piante che hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

² I concimi costituiti o in parte costituiti da piante, parti di piante o estratti di piante che non hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 sono soggetti ad autorizzazione.

CMC 3: Compost

Un concime può contenere compost che adempie le prescrizioni definite per la CMC 3 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:

- i. il compost è stato ottenuto da materiali che si prestano al processo di compostaggio e non pregiudicano il prodotto finito;
- ii. per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati vanno adempite le prescrizioni dell'ordinanza del 25 maggio 2011⁴⁸ concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn). Se il sottoprodotto di origine animale trasformato non ha raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione, il concime è sottoposto all'obbligo di autorizzazione;
- iii. il compost soddisfa i requisiti di qualità stabiliti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim;
- iv. il processo di compostaggio è stato attuato in modo da garantire l'innocuità igienica di tutte le sue parti;
- v. nessuna materia prima è riconoscibile a occhio nudo o percettibile tramite l'odore, ad eccezione del legno e dei gusci di noci;

⁴⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁴⁷ RS 813.11

⁴⁸ RS 916.441.22

- vi. l'esigenza relativa alla CMC 3 di cui al punto 5 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009⁴⁹ concernente i criteri di stabilità è facoltativa.

CMC 4: Digestato di colture fresche

Un concime può contenere digestato di colture fresche se quest'ultimo adempie le esigenze definite per la CMC 4 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:

- i. il digestato non è prodotto in Svizzera;
- ii. il digestato soddisfa i requisiti di qualità definiti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPCchim;
- iii. il processo di fermentazione è stato attuato in modo da garantire l'innocuità igienica di tutte le sue parti.

CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche

Un concime può contenere un digestato diverso da quello di colture fresche se quest'ultimo adempie le esigenze definite per la CMC 5 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:

- i. il digestato è stato ottenuto da materiali che si prestano al processo di fermentazione e non pregiudicano il prodotto finito;
- ii. per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati vanno adempite le prescrizioni dell'OSOAn;
- iii. il digestato soddisfa i requisiti di qualità stabiliti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPCchim;
- iv. il processo di fermentazione è stato attuato in modo da garantire l'innocuità igienica di tutte le sue parti;
- v. le esigenze relative alla CMC 5 di cui ai punti 3 lettera d e 6 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 concernente l'obbligo di pastorizzazione per la fermentazione mesofila e i criteri di stabilità sono facoltative.

CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare

¹ Un concime soggetto a registrazione può contenere una o più sostanze tra quelle definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009⁵⁰.

⁴⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁵⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

² I sottoprodotti che non adempiono le esigenze relative alla CMC 6 di cui al punto 2 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009⁵¹ devono essere notificati conformemente all'articolo 24 OPChim.

³ Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti dell'industria alimentare che non adempiono le esigenze definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.

CMC 7: Microrganismi

Un concime può contenere microrganismi se è messo in commercio come biostimolante microbico delle piante (PFC 6(A)) o come miscela fisica di concimi (PFC 7) ed è autorizzato dall'UFAG.

CMC 8: Polimeri nutrienti

¹ Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

² Un concime costituito o in parte costituito da polimeri nutrienti che non adempiono le esigenze definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.

CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti

¹ Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri diversi dai polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

² Un concime costituito o in parte costituito da polimeri diversi dai polimeri nutrienti che non adempiono le esigenze definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è soggetto ad autorizzazione.

CMC 10: Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale

¹ Un concime costituito o in parte costituito da prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell'OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009⁵² è soggetto a registrazione.

⁵¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁵² Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

² Un concime costituito o in parte costituito da un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell'OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009 è soggetto ad autorizzazione. Si applicano le prescrizioni dell'OSOAn.

CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE

Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE⁵³ è soggetto ad autorizzazione.

CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e i loro derivati

¹ Un concime può contenere precipitati di sali di fosfato e i loro derivati che adempiono le condizioni seguenti:

- a. i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati adempiono le esigenze definite per la CMC 12 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009;
- b. si applicano i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim per i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati;
- c. gli inquinanti organici persistenti per i quali non sono previsti valori limite ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim devono essere ridotti secondo lo stato della tecnica.

² I precipitati di sali di fosfato e i loro derivati che non adempiono le esigenze relative alla CMC 12 di cui al punto 13 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all'articolo 24 OPChim.

³ Un concime costituito o in parte costituito da precipitati di sali di fosfato e i loro derivati è soggetto ad autorizzazione.

CMC 13: Materiali di ossidazione termica e i loro derivati

¹ Un concime può contenere materiali di ossidazione termica e i loro derivati che adempiono le condizioni seguenti:

- a. i materiali di ossidazione termica e i loro derivati adempiono le esigenze definite per la CMC 13 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009;
- b. fatta salva la lettera a, i materiali di ossidazione termica e i loro derivati possono essere ottenuti anche da farine animali e farine di ossa della categoria 1;

⁵³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 20 cpv. 1 lett. c n. 2

- c. tra i materiali in entrata per l'ossidazione termica rientrano esclusivamente fanghi di depurazione comunali, farine animali e farine di ossa, additivi per la riduzione di inquinanti e combustibili ausiliari;
- d. sono rispettati i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim per i materiali di ossidazione termica e i loro derivati.

² I materiali di ossidazione termica e i loro derivati che non adempiono le esigenze relative alla CMC 13 di cui al punto 8 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all'articolo 24 OPChim.

³ Un concime costituito o in parte costituito da materiali di ossidazione termica e i loro derivati è soggetto ad autorizzazione.

CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione

¹ Un concime può contenere materiali di pirolisi e gassificazione che adempiono le condizioni seguenti:

- a. i materiali di pirolisi e gassificazione adempiono le esigenze definite per la CMC 14 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009;
- b. gli additivi in virtù delle esigenze relative alla CMC 14 di cui al punto 1 lettera e della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non devono superare il 10 per cento;
- c. il processo di conversione termochimica deve avvenire in condizioni in cui l'ossigeno è un fattore limitante, in modo che il reattore raggiunga una temperatura superiore a 500°C per almeno 10 minuti;
- d. sono rispettati i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim per i materiali di pirolisi e gassificazione.

² I materiali di pirolisi e gassificazione che non adempiono le esigenze relative alla CMC 14 di cui al punto 7 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, devono essere notificati conformemente all'articolo 24 OPChim.

³ Un concime costituito o in parte costituito da materiali di pirolisi e gassificazione è soggetto ad autorizzazione.

⁴ L'UFAG può prescrivere regolari analisi in relazione ai requisiti di qualità ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim. I gestori mettono immediatamente a disposizione dell'UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.

CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati

Un concime costituito o in parte costituito da materiali di elevata purezza recuperati è soggetto ad autorizzazione.

CMC 100: Concime aziendale

Un concime può contenere un concime aziendale se i requisiti di qualità ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim sono soddisfatti.

Prescrizioni di etichettatura

1 Prescrizioni generali di etichettatura

¹ Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate, o in caso di fornitura sfusa sui documenti di accompagnamento, devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

- a. per i concimi nelle PFC da 1 a 6 e da 100 a 103, la denominazione della PFC giusta l'allegato 1 numero 1, corrispondente alla funzione dichiarata del prodotto;
- b. per i concimi nella PFC 7, la denominazione di tutte le PFC giusta l'allegato 1 numero 1, corrispondenti alle funzioni dichiarate dei concimi costituenti;
- c. il quantitativo espresso in massa o in volume;
- d. le istruzioni per l'uso previsto, compresi le dosi, il periodo e la frequenza di applicazione nonché le piante o i funghi bersaglio;
- e. qualora vi siano raccomandazioni di concimazione a livello svizzero, per i rispettivi concimi forniti a utilizzatori professionali, non sono necessarie le istruzioni per l'uso ai sensi dell'allegato 3 numero 1 lettera d;
- f. per i prodotti contenenti un polimero che appartiene alla CMC 9 di cui all'allegato 2 numero 2, il periodo di tempo che segue l'uso durante il quale il rilascio di sostanze nutritive è controllato o la capacità di ritenzione idrica è aumentata («periodo di funzionalità»), che non sarà più lungo del periodo che intercorre tra due applicazioni in conformità alle istruzioni per l'uso di cui alla lettera d;
- g. le condizioni di stoccaggio raccomandate;
- h. tutte le informazioni rilevanti sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente; e
- i. un elenco di tutte le materie prime che rappresentano oltre il 5 per cento del peso o del volume del prodotto o, nel caso di prodotti in forma liquida, in ordine decrescente di sostanza secca, comprese le denominazioni delle corrispondenti CMC di cui all'allegato 2 numero 1 della presente ordinanza. Quando l'ingrediente è una sostanza o un preparato deve essere identificato

conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) 1272/2008⁵⁴. Le sostanze presenti in natura possono essere identificate con il loro nome minerale.

² Le informazioni

- a. non devono fuorviare l'utilizzatore, ad esempio attribuendo al prodotto proprietà che esso non possiede o suggerendo che il prodotto possiede caratteristiche uniche che prodotti simili possiedono ugualmente;
- b. devono riferirsi a fattori verificabili;
- c. devono proporre indicazioni quali «sostenibile» o «rispettoso dell'ambiente» soltanto se queste fanno riferimento a principi del diritto o a linee guida, standard o norme a cui il concime è conforme; e
- d. non devono proporre indicazioni mediante dichiarazioni o rappresentazioni visive secondo cui il concime impedisce o tratta le malattie delle piante o protegge le piante dai parassiti.

³ Non sono consentite indicazioni di carattere generale come «contiene enzimi» o «contiene microelementi».

⁴ Qualora le prescrizioni relative alle informazioni in materia di tenore di sostanze nutritive di cui al presente allegato siano espresse nella forma ossidata, il tenore di sostanze nutritive può essere espresso nella forma elementare in luogo della o in aggiunta alla forma ossidata, conformemente ai fattori di conversione giusta l'allegato 1 numero 2 capoverso 6.

⁵ L'espressione «a basso tenore di cloruro» o un'espressione simile può essere utilizzata soltanto se il tenore di cloruro (Cl⁻) è inferiore a 30 g/kg di sostanza secca.

⁶ Qualora le prescrizioni relative alle informazioni di cui al presente allegato facciano riferimento al carbonio organico (C_{org}), le informazioni possono riferirsi alla sostanza organica in luogo del o in aggiunta al carbonio organico (C_{org}), conformemente al seguente fattore di conversione: carbonio organico (C_{org}) = sostanza organica × 0,56.

⁷ Qualora il concime sia un substrato di coltivazione di cui al punto 2 lettera a della PFC 4 della parte II dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009⁵⁵ o contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui al punto 1 lettera c della CMC 9 dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, all'utilizzatore è fornita l'istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine d'uso.

⁵⁴ Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/692 del 16 febbraio 2022, GU L 129 del 3.5.2022, pag. 1.

⁵⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁸ Se il concime contiene gusci di cacao, sull'etichetta è riportata la seguente indicazione: «Tossico per cani e gatti».

⁹ Se il concime contiene sottoprodotti di origine animale o i loro derivati, sull'etichetta è riportata la seguente indicazione: «È vietata l'alimentazione di animali da reddito con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni».

¹⁰ Se il concime contiene prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale (CMC 10) e corrisponde a un prodotto fertilizzante dell'UE, la dichiarazione della CMC può essere effettuata anche ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

¹¹ Se il concime contiene o è costituito da materiali di ossidazione termica e loro derivati di cui all'allegato 2 numero 2 CMC 13, o da materiali di pirolisi o gassificazione di cui all'allegato 2 numero 2 CMC 14 e abbia un tenore di manganese (Mn) superiore al 3,5 per cento in massa, il tenore di manganese (Mn) deve essere dichiarato.

¹² Se il concime contiene materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), i tenori in questione devono essere dichiarati.

¹³ Se il concime è fornito con materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), le istruzioni per l'uso previsto devono rispettare il dosaggio autorizzato conformemente alla ORRPChim.

2 Prescrizioni di etichettatura specifiche del prodotto

PFC 1: Concime

¹ Il tenore di sostanze nutritive può essere dichiarato soltanto se esse sono presenti nel concime nel quantitativo minimo di cui all'allegato 1 per la corrispondente PFC.

² Se l'azoto (N) o il fosforo (P) non sono sostanze nutritive dichiarate, il tenore di azoto (N) o di anidride fosforica (P₂O₅) deve comunque essere dichiarato se superiore allo 0,5 per cento in massa. Tale indicazione deve essere separata dalla dichiarazione sulla sostanza nutritiva.

³ Le seguenti prescrizioni si applicano ai concimi contenenti composti inibitori di cui all'allegato 2 numero 2 CMC 1:

- a. l'etichetta riporta la dicitura «inibitore della nitrificazione», «inibitore della denitrificazione» o «inibitore dell'ureasi»;
- b. il tenore di composto inibitore della nitrificazione è espresso in percentuale in massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH₄⁺) e azoto ureico (CH₄N₂O);
- c. il tenore di composto inibitore della denitrificazione è espresso in percentuale in massa di nitrato (NO₃⁻) presente;
- d. il tenore di composto inibitore dell'ureasi è espresso in percentuale in massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico (CH₄N₂O).

⁴ Il termine «concime minerale» può essere utilizzato solo se il concime appartiene alla categoria PFC 1(C) e soddisfa le seguenti condizioni aggiuntive:

- a. il concime minerale non deve contenere più dell'1 per cento in massa di carbonio organico (C_{org}) che sia diverso dal carbonio organico derivante da:
 - i. agenti chelanti o complessanti di cui al punto 3 della CMC 1 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
 - ii. composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell'ureasi di cui al punto 4 della CMC 1 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
 - iii. agenti di rivestimento di cui al punto 1 lettera a della CMC 10 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
 - iv. urea (CH_4N_2O), o
 - v. calciocianammide ($CaCN_2$);
- b. se il fosforo (P) è una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore di fosforo dichiarato consiste solo in fosforo in forma fosfatica, e il concime minerale soddisfa almeno uno dei seguenti criteri di solubilità:
 - i. idrosolubilità: livello minimo pari al 40 per cento del fosforo totale (P),
 - ii. solubilità in citrato ammonico neutro: livello minimo pari al 75 per cento del fosforo totale (P), o
 - iii. solubilità in acido formico (solo per il fosfato naturale tenero): livello minimo pari al 55 per cento del fosforo totale (P);
- c. se l'azoto (N) è una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore di azoto dichiarato consiste soltanto nella somma dell'azoto nitrico, dell'azoto ammoniacale, dell'azoto ureico e dell'azoto da metilenurea, da isobutilidendiurea e da crotonilidendiurea.

PFC 1(A): Concime organico

Devono essere presenti le seguenti indicazioni:

- a. le sostanze nutritive principali dichiarate azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell'ordine N-P-K;
- b. le sostanze nutritive secondarie dichiarate calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell'ordine Ca-Mg-Na-S;
- c. le cifre indicanti il tenore delle sostanze nutritive dichiarate azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica (P_2O_5) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K_2O) seguite da cifre tra parentesi quadre indicanti il tenore totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na_2O) o anidride solforica (SO_3);

- d. il tenore delle seguenti sostanze nutritive dichiarate e altri parametri, nell'ordine di seguito indicato e in percentuale in massa:
- i. azoto (N):
 - azoto (N) totale,
 - quantitativo minimo di azoto organico (N_{org}), seguito da una descrizione dell'origine della materia organica utilizzata,
 - azoto sotto forma ammoniacale;
 - ii. anidride fosforica (P_2O_5) totale;
 - iii. ossido di potassio (K_2O) totale;
 - iv. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na_2O) e anidride solforica (SO_3), espressi:
 - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili,
 - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale, e
 - come tenore totale negli altri casi;
 - v. carbonio organico (C_{org});
 - vi. sostanza secca;
- e. il rapporto del carbonio organico rispetto all'azoto totale (C_{org}/N);
- f. la data di fabbricazione;
- d. all'occorrenza, la forma dell'unità fisica del prodotto come polvere o pellet.

PFC 1(B): Concime organo-minerale

¹ Devono essere presenti le seguenti indicazioni:

- a. le sostanze nutritive principali dichiarate azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell'ordine N-P-K;
- b. le sostanze nutritive secondarie dichiarate calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell'ordine Ca-Mg-Na-S;
- c. le cifre indicanti il tenore delle sostanze nutritive dichiarate azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica (P_2O_5) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K_2O) seguite da cifre tra parentesi quadre indicanti il tenore totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na_2O) o anidride solforica (SO_3);
- d. il tenore delle seguenti sostanze nutritive dichiarate e altri parametri, nell'ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa:

-
- i. azoto (N):
 - azoto (N) totale,
 - quantitativo minimo di azoto organico (N_{org}), seguito da una descrizione dell'origine della materia organica utilizzata,
 - azoto sotto forma nitrica,
 - azoto sotto forma ureica;
 - ii. anidride fosforica (P_2O_5):
 - anidride fosforica (P_2O_5) totale,
 - anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile,
 - anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro,
 - se è presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acido formico;
 - iii. ossido di potassio (K_2O):
 - ossido di potassio (K_2O) totale,
 - ossido di potassio (K_2O) idrosolubile;
 - iv. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na_2O) e anidride solforica (SO_3), espressi:
 - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili,
 - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
 - come tenore totale negli altri casi;
 - v. carbonio organico (C_{org});
 - vi. sostanza secca.

² Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi:

- devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime organo-minerale, e
- possono essere dichiarati negli altri casi:

Microelemento	Tenore del microelemento (% sulla massa)		
	Concime organo-minerale solido		Concime organo-minerale liquido
	Per uso su colture o pascoli	Per uso orticolo	
Boro (B)	0,001	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	n.d.	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,002	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001	0,001

³ Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati:

Microelemento	Tenore del microelemento (% sulla massa)		
	Concime organo-minerale solido		Concime organo-minerale liquido
	Per uso su colture o pascoli	Per uso orticolo	
Rame (Cu)	0,01	0,002	0,002
Zinco (Zn)	0,01	0,002	0,002

⁴ Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime organo-minerale, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.

⁵ I microelementi di cui ai capoversi 2, 3 e 4 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere presenti le seguenti indicazioni:

- a. nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente;
- b. tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa:
 - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
 - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale, e
 - come tenore totale negli altri casi;

- c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, se del caso, dopo il nome e il simbolo chimico del microelemento:
- «chelato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti chelanti]» / «complessato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti complessanti]» / «chelato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti complessanti]»,
 - la quantità di microelementi chelati o complessati in percentuale sulla massa;
- d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l'intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
- e. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente indicazione: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

PFC 1(C): Concime inorganico

PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi

Devono essere presenti le seguenti indicazioni:

- a. le sostanze nutritive principali dichiarate azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell'ordine N-P-K;
- b. le sostanze nutritive secondarie dichiarate calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell'ordine Ca-Mg-Na-S;
- c. le cifre indicanti il tenore delle sostanze nutritive dichiarate azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica (P_2O_5) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K_2O) seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na_2O) o anidride solforica (SO_3);
- d. il tenore delle seguenti sostanze nutritive dichiarate, nell'ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa:
 - i. azoto (N):
 - azoto (N) totale,
 - azoto sotto forma nitrica,
 - azoto sotto forma ammoniacale,
 - azoto sotto forma ureica,

- azoto da urea-formaldeide, isobutilidendiurea, crotonilidendiurea,
- azoto da azoto cianamidico;
- ii. anidride fosforica (P₂O₅):
 - anidride fosforica (P₂O₅) totale,
 - anidride fosforica (P₂O₅) idrosolubile,
 - anidride fosforica (P₂O₅) solubile in citrato ammonico neutro,
 - se è presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acido formico;
- iii. ossido di potassio (K₂O) idrosolubile;
- iv. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na₂O) e anidride solforica (SO₃), espressi:
 - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili,
 - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
 - come tenore totale negli altri casi.

PFC 1(C)(I)(a): Concime inorganico solido a base di macroelementi

¹ Un concime inorganico solido a base di macroelementi può essere etichettato come «complesso» soltanto se ogni unità fisica contiene tutte le sostanze nutritive dichiarate nel rispettivo tenore dichiarato.

² Occorre indicare la granulometria di un concime inorganico solido a base di macroelementi, espressa come percentuale sulla massa del prodotto che passa attraverso un determinato setaccio.

³ Occorre indicare la forma dell'unità fisica del prodotto mediante una delle seguenti diciture o una combinazione di due o più delle stesse:

- a. granuli;
- b. pellet;
- c. polvere, quando almeno il 90 per cento sulla massa del prodotto può passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm; o
- d. prill.

⁴ Per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti occorre indicare il nome degli agenti di rivestimento e la percentuale di concime ricoperto da ciascun agente di rivestimento, seguiti dalle seguenti indicazioni:

- a. per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti da polimeri, «Il tasso di rilascio delle sostanze nutritive può variare in funzione della temperatura del substrato. Può essere necessario un adeguamento della concimazione»; e
- b. per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti con zolfo (S) e per quelli ricoperti con zolfo (S)/polimeri, la seguente dicitura: «Il tasso di rilascio delle sostanze nutritive può variare in funzione della temperatura del substrato e dell'attività biologica. Può essere necessario un adeguamento della concimazione».

⁵ Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo indicato nella tabella seguente in percentuale sulla massa, essi:

- devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime inorganico solido a base di macroelementi, e
- possono essere dichiarati negli altri casi:

Microelemento	Tenore del microelemento (% sulla massa)	
	Per uso su colture o pascoli	Per uso orticolo
Boro (B)	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	n.d.
Ferro (Fe)	0,5	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001

⁶ Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati:

Microelemento	Tenore del microelemento (% sulla massa)	
	Per uso su colture o pascoli	Per uso orticolo
Rame (Cu)	0,01	0,002
Zinco (Zn)	0,01	0,002

⁷ Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime inorganico solido a base di macroelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.

⁸ I microelementi di cui ai capoversi 5, 6 e 7 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere presenti le seguenti indicazioni:

- a. nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente;
- b. tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa:
 - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
 - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
 - come tenore totale negli altri casi;
- c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, se del caso, dopo il nome e il simbolo chimico del microelemento:
 - «chelato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti chelanti]» / «complessato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti complessanti]» / «chelato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti complessanti]»,
 - la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
- d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l'intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
- e. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente indicazione: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi

¹ L'etichetta deve indicare se il concime inorganico liquido a base di macroelementi è in sospensione o in soluzione.

² Il tenore di sostanze nutritive può essere indicato come percentuale sulla massa o sul volume.

³ Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi:

- devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime inorganico liquido a base di macroelementi, e
- possono essere dichiarati negli altri casi:

Microelemento	Tenore del microelemento (% sulla massa)
Boro (B)	0,01
Cobalto (Co)	0,002
Ferro (Fe)	0,02
Manganese (Mn)	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001

⁴ Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, in misura pari ad almeno lo 0,002 per cento sulla massa, essi possono essere dichiarati.

⁵ Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime inorganico liquido a base di macroelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.

⁶ I microelementi di cui ai capoversi 3, 4 e 5 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere presenti le seguenti indicazioni:

- a. nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente;
- b. tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa o sul volume:
 - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
 - come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
 - come tenore totale negli altri casi;
- c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, se del caso, dopo il nome e il simbolo chimico del microelemento:
 - «chelato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti chelanti]» / «complessato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti complessanti]» / «chelato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti chelanti] e

- complessato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti complessanti]»,
- la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
- d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l'intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
- e. se il concime inorganico liquido a base di macroelementi contiene uno o più microelementi complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, dopo il nome e il simbolo chimico del microelemento:
- «complessato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti complessanti]» e la quantità di microelementi complessati in percentuale sulla massa;
- f. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente indicazione: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi

¹ I microelementi dichiarati nel concime inorganico a base di microelementi devono essere elencati in base ai rispettivi nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente.

² Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti e ogni agente chelante può essere identificato e quantificato e chela almeno l'1 per cento del microelemento idrosolubile, o se i microelementi dichiarati sono complessati con uno o più agenti complessanti, occorre aggiungere, se del caso, i seguenti qualificatori dopo il nome e il simbolo chimico del microelemento:

- «chelato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti chelanti]» / «complessato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti complessanti]» / «chelato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell'agente o degli agenti complessanti]»,
- la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa.

³ Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l'intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile deve essere indicato.

⁴ Deve essere apposta la seguente indicazione: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

PFC 1(C)(II)(a): Concime inorganico semplice a base di microelementi

¹ L'etichetta deve indicare la tipologia pertinente, come indicato nell'allegato 1 numero 3 PFC 1(C)(II)(a) capoverso 2.

² Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa:

- unicamente come tenore idrosolubile, quando il microelemento è totalmente idrosolubile;
- come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile del microelemento corrisponde ad almeno un quarto del tenore totale di tali microelementi;
- come tenore totale negli altri casi.

PFC 1(C)(II)(b): Concime inorganico composto a base di microelementi

¹ I microelementi possono essere dichiarati soltanto se sono presenti nel concime nel tenore minimo indicato nella tabella seguente in percentuale sulla massa:

Microelemento	Tenore del microelemento (% sulla massa)	
	Non chelato, non complessato	Chelato o complessato
Boro (B)	0,2	n.d.
Cobalto (Co)	0,02	0,02
Rame (Cu)	0,5	0,1
Ferro (Fe)	2	0,3
Manganese (Mn)	0,5	0,1
Molibdeno (Mo)	0,02	n.d.
Zinco (Zn)	0,5	0,1

² Se il concime inorganico composto a base di microelementi è in sospensione o in soluzione, l'etichetta deve riportare la dicitura: «in sospensione» o «in soluzione».

³ Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa:

- unicamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili;
- come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale;
- come tenore totale negli altri casi.

PFC 2: Ammendante minerale basico

I seguenti parametri vanno dichiarati in quest'ordine:

- valore neutralizzante;
- granulometria, espressa in percentuale sulla massa del prodotto che passa attraverso un setaccio di 1,0 mm;
- ossido di calcio totale (CaO), espresso come percentuale sulla massa;
- ossido di magnesio (MgO) totale, espresso come percentuale sulla massa;
- reattività e metodo di determinazione della reattività, ad eccezione delle varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi.

PFC 3: Ammendante

¹ Il tenore di sostanza secca espresso in percentuale sulla massa va dichiarato.

² Le sostanze nutritive seguenti espresse in percentuale sulla massa vanno dichiarate se superiori allo 0,5 per cento sulla massa: azoto (N), anidride fosforica (P₂O₅) e ossido di potassio (K₂O).

PFC 3(A): Ammendante organico

I seguenti parametri vanno dichiarati:

- conducibilità elettrica;
- pH;
- tenore di carbonio organico (C_{org}), espresso in percentuale sulla massa;
- quantitativo minimo di azoto organico (N_{org}), espresso in percentuale sulla massa, seguito da una descrizione dell'origine della materia organica utilizzata;
- il rapporto del carbonio organico rispetto all'azoto totale (C_{org}/N).

PFC 4: Substrato di coltivazione

I parametri seguenti vanno dichiarati in quest'ordine:

- conducibilità elettrica, ad eccezione della lana minerale;
- pH;
- quantità;
 - per la lana minerale: in numero di pezzi e con le tre dimensioni (lunghezza, altezza e larghezza),

- per altri substrati di coltivazione preformati: in grandezza con almeno due dimensioni,
- per altri substrati di coltivazione: in volume totale,
- ad eccezione dei substrati di coltivazione preformati: la quantità espressa in volume dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm, se presenti;
- azoto (N), se superiore a 150 mg/l;
- anidride fosforica (P₂O₅), se superiore a 20 mg/l;
- ossido di potassio (K₂O), se superiore a 150 mg/l;
- la data di produzione.

PFC 5: Inibitore

¹ Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati per peso o volume del prodotto in ordine decrescente di grandezza.

² Il tenore di inibitore (composti inibitori) deve essere dichiarato come percentuale sulla massa o sul volume.

³ Le istruzioni per l'uso di cui all'allegato 3 numero 1 capoverso 1 lettera d, devono contenere informazioni su:

- a. i tipi di concimi con cui l'inibitore può essere miscelato, in particolare:
 - i. per l'inibitore della nitrificazione di cui all'allegato 1 numero 2 PFC 5(A), un prodotto fertilizzante dell'UE in cui almeno il 50 per cento del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH₄⁺) e ureica (CH₄N₂O),
 - ii. per l'inibitore dell'ureasi di cui all'allegato 1 numero 2 PFC 5(C), un prodotto fertilizzante dell'UE in cui almeno il 50 per cento del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ureica (CH₄N₂O);
- b. la concentrazione minima e massima raccomandata di inibitore (composti inibitori) in caso di miscelazione con un concime prima del suo (loro) impiego:
 - i. per l'inibitore della nitrificazione di cui all'allegato 1 numero 2 PFC 5(A), espressa in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH₄⁺) e azoto ureico (CH₄N₂O),
 - ii. per l'inibitore della denitrificazione di cui all'allegato 1 numero 2 PFC 5(B), espressa in percentuale sulla massa di nitrato (NO₃⁻) presente.

PFC 6: Biostimolante delle piante

Devono essere presenti le seguenti indicazioni:

- a. forma fisica;
- b. data di produzione e data di scadenza;
- c. metodi di applicazione;
- d. effetto dichiarato per ogni pianta bersaglio; e
- e. qualsiasi istruzione pertinente relativa all'efficacia del prodotto, comprese le pratiche di gestione del suolo, la concimazione chimica, l'incompatibilità con i prodotti fitosanitari, la dimensione raccomandata degli ugelli irroranti, la pressione raccomandata dell'irroratrice e altre misure antideriva.

PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante

- Il genere, la specie e i ceppi di tutti i microrganismi aggiunti intenzionalmente devono essere indicati. La loro concentrazione deve essere espressa quale numero di unità attive per volume o peso o in qualsiasi altro modo pertinente per il microrganismo, ad esempio in unità formanti colonie per grammo (ufc/g).
- L'etichetta deve riportare la dicitura: «I microrganismi possono provocare reazioni di sensibilizzazione».

PFC 7: Miscela fisica di concimi

- Tutte le prescrizioni di etichettatura applicabili a ciascuno dei concimi costituenti si applicano alla miscela fisica di concimi e devono essere espresse in riferimento alla miscela fisica finale di concimi.
- Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più biostimolanti delle piante che appartengono alla PFC 6, la concentrazione di ciascun biostimolante delle piante nella miscela fisica deve essere indicata in g/kg o g/l a 20°C.
- Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più inibitori appartenenti alla PFC 5, le istruzioni per l'uso di cui all'allegato 3 numero 2 PFC 5 capoverso 3, non devono essere aggiunte.

PFC 100: Concime aziendale

¹ Se il concime aziendale non trattato con fermentazione viene fornito in sacchi, occorre adempiere le prescrizioni generali di etichettatura e apporre sul sacco un'etichetta sulla quale figurano:

- a. il tenore di N, P₂O₅ e K₂O in percentuale sulla massa;
- b. il tenore di sostanza secca o di carbonio organico (C_{org});

- c. la quantità; e
- d. la specie di animale da reddito da cui proviene il concime aziendale.

² I detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile e forniscono concimi aziendali devono adempiere le prescrizioni generali di etichettatura e rilasciare, al momento della fornitura, un bollettino contenente le indicazioni seguenti:

- a. tenore di N, P₂O₅, K₂O, CaO, MgO in percentuale sulla massa;
- b. tenore di sostanza secca o di carbonio organico (C_{org});
- c. conducibilità elettrica;
- d. quantità.

³ I concimi aziendali, forniti direttamente al consumatore finale professionale da un'azienda detentrica di animali da reddito e registrati secondo l'OSI Agr⁵⁶, sono esclusi dalle prescrizioni di etichettatura di cui ai capoversi 1 e 2. Per istruzioni per l'uso si intendono i Principi di concimazione di Agroscope.

⁴ Le istruzioni per l'uso devono tener conto delle raccomandazioni in materia di concimazione applicabili per il rispettivo acquirente.

PFC 101: Concime ottenuto dal riciclaggio

¹ I detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile e forniscono compost e digestato devono adempiere le prescrizioni generali di etichettatura e rilasciare, al momento della fornitura, un bollettino contenente le indicazioni seguenti:

- a. tenore di N, P₂O₅, K₂O, CaO, MgO in percentuale sulla massa;
- b. tenore di sostanza secca o di carbonio organico (C_{org});
- c. conducibilità elettrica;
- d. quantità.

² Se il compost o il digestato viene fornito in sacchi, su questi devono figurare il peso e le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d. La dicitura sui sacchi funge da bollettino di consegna.

³ Nel caso di forniture di compost o digestato, le istruzioni concernenti l'utilizzazione prevista devono rispettare il dosaggio autorizzato conformemente all'ORRPChim⁵⁷.

⁵⁶ RS 919.117.71

⁵⁷ RS 814.81

PFC 103: Altri concimi

¹ Oltre alla denominazione della PFC, l'UFAG può autorizzare una denominazione supplementare del prodotto.

² A meno che non si dispongano di prove sufficienti concernenti gli effetti voluti, l'etichetta deve riportare la dicitura: «Nel quadro della procedura di omologazione non è stata verificata l'efficacia».

Allegato 4
(art. 42)

Tolleranze

- a. Il tenore o le caratteristiche fisico-chimiche delle sostanze nutritive dichiarate di un concime possono discostarsi dal valore effettivo soltanto in conformità delle tolleranze stabilite nel presente allegato per la corrispondente PFC. Le tolleranze compensano le variazioni nella fabbricazione, nella catena di distribuzione e durante la campionatura e l'analisi.
- b. Le tolleranze autorizzate per i parametri dichiarati di cui al presente allegato sono valori negativi e positivi.
- c. In deroga alla lettera a, il tenore effettivo di un costituente in un concime per il quale è specificato un tenore minimo o massimo nell'allegato 1 o 2 non può in alcun caso essere inferiore al tenore minimo o superiore al tenore massimo.

PFC 1: Concime

Le seguenti norme di tolleranza si applicano ai concimi contenenti composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell'ureasi giusta l'allegato II numero II CMC 1 del regolamento (UE) 2019/1009⁵⁸:

Composti inibitori	Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di composti inibitori
Concentrazione pari o inferiore al 2 %	± 20 % del valore dichiarato
Concentrazione superiore al 2 %	± 0,3 punti percentuali in termini assoluti

PFC 1(A): Concime organico

Forme della sostanza nutritiva dichiarata e altri parametri dichiarati	Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati
Carbonio organico (C _{org})	± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Tenore di sostanza secca	± 5,0 punti percentuali in termini assoluti

⁵⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

Azoto (N) totale	± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Azoto organico (N _{org})	± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di potassio (K ₂ O) totale	± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO ₃) o ossido di sodio (Na ₂ O) totali e idrosolubili	± 25 % del tenore dichiarato di tali sostanze nutritive sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti.
Carbonio organico (C _{org})/azoto (N) totale	± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Quantità	± 1,5 % di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 1(B): Concime organo-minerale

Forme della sostanza nutritiva dichiarata e altri parametri dichiarati	Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di macroelementi e altri parametri dichiarati
Carbonio organico (C _{org})	± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Tenore di sostanza secca	± 5,0 punti percentuali in termini assoluti
Forme dichiarate di azoto (N) inorganico	± 25 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Azoto organico (N _{org})	± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Forme dichiarate di anidride fosforica (P ₂ O ₅)	± 25 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti

Forme dichiarate di ossido di potassio (K ₂ O)	± 25 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO ₃) totali e idrosolubili	± 25 % del tenore dichiarato di tali sostanze nutritive sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti.
Ossido di sodio (Na ₂ O) totale e idrosolubile	± 25 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti
Quantità	± 1,5 % di deviazione relativa del valore dichiarato

Microelemento	Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di microelemento
Concentrazione pari o inferiore al 2 %	± 20 % del valore dichiarato
Concentrazione superiore al 2 % e inferiore o pari al 10 %	± 20 % del tenore dichiarato fino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Concentrazione superiore al 10 %	± 1,0 punti percentuali in termini assoluti

PFC 1(C): Concime inorganico

Forme della sostanza nutritiva dichiarata e altri parametri dichiarati	Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di macroelementi e altri parametri dichiarati
Forme dichiarate di azoto (N)	± 25 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti
Forme dichiarate di anidride fosforica (P ₂ O ₅)	± 25 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti
Forme dichiarate di ossido di potassio (K ₂ O)	± 25 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti
Forme dichiarate di azoto (N), anidride fosforica (P ₂ O ₅) o ossido di potassio (K ₂ O) nei concimi binari	± 1,5 punti percentuali in termini assoluti

Forme dichiarate di azoto (N), anidride fosforica (P ₂ O ₅) o ossido di potassio (K ₂ O) nei concimi ternari	± 1,9 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO ₃) totali e idrosolubili	-50% e +100% del tenore dichiarato di tali sostanze nutritive sino a un massimo di -2 e +4 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di sodio (Na ₂ O) totale e idrosolubile	25 % del tenore dichiarato sino a un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti +50 % del tenore dichiarato sino a un massimo di 1,8 punti percentuali in termini assoluti
Granulometria	± 20 % di deviazione relativa della percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio
Quantità	± 1 % di deviazione relativa del valore dichiarato

Microelemento	Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di microelemento
Concentrazione pari o inferiore al 2 %	± 50 % del valore dichiarato
Concentrazione superiore al 2 % e inferiore o pari al 10 %	± 50 % del tenore dichiarato fino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Concentrazione superiore al 10 %	± 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Quantità	± 5 per cento di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 2: Ammendante minerale basico

Forme della sostanza nutritiva dichiarata e altri parametri dichiarati	Tolleranza ammissibile per il parametro dichiarato
Valore neutralizzante	± 3
Granulometria	± 10 % di deviazione relativa della percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio
Ossido di calcio (CaO) totale	± 3,0 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di magnesio (MgO) totale	
Concentrazione inferiore all'8 %	± 1,0 punti percentuali in termini assoluti

Concentrazione compresa tra l'8 e il 16 %	± 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Concentrazione pari o superiore al 16 %	± 3,0 punti percentuali in termini assoluti
Reattività (prova dell'acido cloridrico e prova d'incubazione)	± 5,0 punti percentuali in termini assoluti
Quantità	± 1 % di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 3: Ammendante

Forme della sostanza nutritiva dichiarata e altri parametri dichiarati	Tolleranza ammissibile per il parametro dichiarato
pH	± 1,0 % del valore dichiarato
Carbonio organico (C _{org})	± 10 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 3,0 punti percentuali in termini assoluti
Azoto organico (N _{org})	± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Azoto (N) totale	± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di potassio (K ₂ O) totale	± 20 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Tenore di sostanza secca	± 10 % di deviazione relativa del valore dichiarato
Quantità	± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato
Conducibilità elettrica	± 75 % di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 4: Substrato di coltivazione

Forme della sostanza nutritiva dichiarata e altri parametri dichiarati	Tolleranza ammissibile per il parametro dichiarato
Conducibilità elettrica	± 75 % di deviazione relativa del valore dichiarato
pH	1,0 % del valore dichiarato
Quantità in volume (litri o m ³)	± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato
Determinazione della quantità (volume) dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm	± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato
Determinazione della quantità (volume) dei substrati di coltivazione preformati	± 5 % di deviazione relativa del valore dichiarato
Azoto (N)	± 75 % di deviazione relativa del valore dichiarato
Anidride fosforica (P ₂ O ₅):	± 75 % di deviazione relativa del valore dichiarato
Ossido di potassio (K ₂ O)	± 75 % di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 5: Inibitori

Composto inibente	Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di composto inibente
Concentrazione pari o inferiore al 2 %	± 20 % del valore dichiarato
Concentrazione superiore al 2 %	± 0,3 punti percentuali in termini assoluti
Quantità	± 5 per cento di deviazione relativa del valore dichiarato

PFC 6: Biostimolante delle piante

La quantità di biostimolante delle piante può deviare del ± 5 per cento dal valore dichiarato.

PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante

Le concentrazioni effettive di microrganismi possono discostarsi di non oltre il 15 per cento dai valori dichiarati.

PFC 7: Miscela fisica di concimi

Parametro dichiarato	Tolleranza ammissibile per il parametro dichiarato
Quantità	la tolleranza è la somma della proporzione relativa di ogni concime costituente moltiplicata per la tolleranza ammissibile per la PFC di tale concime. Se non è possibile determinare la percentuale di ogni concime nella miscela fisica di concimi, la tolleranza è quella della PFC con il valore di tolleranza quantitativa più rigoroso.

Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più biostimolanti delle piante appartenenti alla PFC 6, si applicano le seguenti tolleranze per la concentrazione dichiarata dei singoli biostimolanti delle piante:

Concentrazione dichiarata in g/kg o g/l Tolleranza ammissibile a 20°C

Sino a 25	± 15 % di deviazione relativa
Compreso tra 25 e 100	± 10 % di deviazione relativa
Compreso tra 100 e 250	± 6 % di deviazione relativa
Compreso tra 250 e 500	± 5 % di deviazione relativa
Superiore a 500	± 25 g/kg o ± 25 g/l

Allegato 5
(art. 43)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 10 gennaio 2001⁵⁹ sui concimi;
2. l'ordinanza del 16 novembre 2007⁶⁰ sul libro dei concimi.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 5 giugno 2015⁶¹ sui prodotti chimici

Articolo 54 capoverso 1 lettera d

Abrogata

Articolo 72 capoverso 1 lettera e

¹ L'organo di notifica tiene un registro delle sostanze e dei preparati che rientrano nel campo di applicazione di una delle seguenti ordinanze:

- e. l'ordinanza del 1° gennaio 2024 sui concimi.

2. Ordinanza del 4 dicembre 2015⁶² sui rifiuti

Articolo 15 capoverso 3

³ Nel processo di recupero del fosforo dai rifiuti di cui al capoverso 1 o 2 le sostanze nocive contenute in detti rifiuti devono essere eliminate utilizzando le più recenti tecnologie. Se il fosforo recuperato è impiegato per la produzione di un concime devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'allegato 2.6 numero 2.2.2.1 ORRPChim.

59 RU
60 RU
61 RS 813.11
62 RS 814.600

3. Ordinanza del 18 maggio 2005⁶³ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Allegato 2.6 numero 2.2

2.2 Requisiti di qualità

2.2.1 Requisiti concernenti le categorie funzionali del prodotto (PFC)

2.2.1.1 Concime organico PFC 1(A)

¹ Il tenore di inquinanti nel concime organico non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Arsenico (As) inorganico	40
Cadmio (Cd)	1
Cromo (Cr)	2000*
Cromo esavalente (Cr VI)	2
Rame (Cu)	100**
Mercurio (Hg)	1
Nichelio (Ni)	30
Piombo (Pb)	120
Zinco (Zn)	400***

* si applica unicamente ai prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale

** a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 150 g/t SS

*** a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 600 g/t SS

² Il concime organico non deve contenere biureto ($C_2H_5N_3O_2$).

⁶³ RS 814.81

2.2.1.2 Concime organo-minerale PFC 1(B)

¹ Il tenore di inquinanti nel concime organo-minerale non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilo-grammo di sostanza secca	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di fosforo (P)
Arsenico (As) inorganico	40	
Cadmio (Cd) nei concimi con un tenore di fosforo (P) pari o inferiore al 5 %	1	
Cadmio (Cd) nei concimi con un tenore di fosforo (P) superiore al 5 %		50
Cromo (Cr)	2000*	
Cromo esavalente (Cr VI)	2	
Rame (Cu)	100**	
Mercurio (Hg)	1	
Nichelio (Ni)	30	
Piombo (Pb)	120	
Zinco (Zn)	400***	

* si applica unicamente ai prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale

** a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 150 g/t SS

*** a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 600 g/t SS

I valori limite di rame e zinco non si applicano nel caso in cui tali elementi siano stati aggiunti intenzionalmente a un concime organo-minerale al fine di sopperire a una carenza di microelementi nel suolo e siano dichiarati conformemente alle prescrizioni di etichettatura

² Il tenore di biureto (C₂H₅N₃O₂) nei concimi organo-minerali non deve superare 12 g/kg di sostanza secca.

2.2.1.3 Concime inorganico a base di macroelementi PFC 1(C)(I)

¹ Il tenore di inquinanti nel concime inorganico a base di macroelementi non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilo-grammo di sostanza secca	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di fosforo (P)
Arsenico (As)	40	
Cadmio (Cd) nei concimi con un tenore di fosforo (P) pari o inferiore all'1 %	3	
Cadmio (Cd) nei concimi con un tenore di fosforo (P) superiore all'1 %		50
Cromo (Cr)	2000	
Cromo esavalente (Cr VI)	2	
Rame (Cu)	600	
Mercurio (Hg)	1	
Nichelio (Ni)	100	
Piombo (Pb)	120	
Vanadio (V)	4000	
Zinco (Zn)	1500	
Perclorato (ClO ₄ ⁻)	50	

I valori limite di rame e zinco non si applicano nel caso in cui tali elementi siano stati aggiunti intenzionalmente a un concime organo-minerale al fine di sopperire a una carenza di microelementi nel suolo e siano dichiarati conformemente alle prescrizioni di etichettatura

² Il tenore di biureto (C₂H₅N₃O₂) nei concimi inorganici a base di macroelementi non deve superare 12 g/kg di sostanza secca.

³ Nei concimi inorganici solidi, semplici o composti, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) e PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A)) il tenore di rame (Cu) non deve superare 10 mg/kg e il tenore di cloro (Cl) 200 mg/kg.

2.2.1.4 Concime inorganico a base di microelementi PFC 1(C)(II)

Il tenore di inquinanti nel concime inorganico a base di microelementi non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di microelementi. [mg/kg di tenore totale di microelementi, ossia boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn)]
Arsenico (As)	1000
Cadmio (Cd)	200
Piombo (Pb)	600
Mercurio (Hg)	100
Nichelio (Ni)	2000

2.2.1.5 Ammendante minerale basico PFC 2

Il tenore di inquinanti nell'ammendante minerale basico non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Arsenico (As)	40
Cadmio (Cd)	2
Cromo esavalente (Cr VI)	2
Rame (Cu)	300
Mercurio (Hg)	1
Nichelio (Ni)	90
Piombo (Pb)	120
Zinco (Zn)	800

2.2.1.6 Ammendante organico PFC 3(A)

Il tenore di inquinanti nell'ammendante organico non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Arsenico (As) inorganico	40
Cadmio (Cd)	2
Cromo esavalente (Cr VI)	2
Rame (Cu)	300
Mercurio (Hg)	1
Nichelio (Ni)	50
Piombo (Pb)	120

Zinco (Zn) 800

2.2.1.7 Ammendante inorganico PFC 3(B)

Il tenore di inquinanti nell'ammendante inorganico non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Arsenico (As) inorganico	40
Cadmio (Cd)	1,5
Cromo esavalente (Cr VI)	2
Rame (Cu)	300
Mercurio (Hg)	1
Nichelio (Ni)	100
Piombo (Pb)	120
Zinco (Zn)	800

2.2.1.8 Substrato di coltivazione PFC 4

¹ Il tenore di inquinanti nel substrato di coltivazione non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Arsenico (As) inorganico	40
Cadmio (Cd)	1,5
Cromo esavalente (Cr VI)	2
Rame (Cu)	200
Mercurio (Hg)	1
Nichelio (Ni)	50*
Piombo (Pb)	120
Zinco (Zn)	500

*Per il substrato di coltivazione composto interamente da costituenti minerali, il limite si applica al tenore biodisponibile dell'inquinante.

² Per il substrato di coltivazione si applicano i seguenti valori indicativi:

Inquinante	Valore indicativo
Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)	4 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca ¹

Diossine (PCDD) e furani (PCDF) 20 nanogrammi OMS₂₀₀₅-TEQ² per chilogrammo di sostanza secca

- 1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell'EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene.
- 2 van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.
-

2.2.1.9 Biostimolante delle piante PFC 6

Il tenore di inquinanti nel biostimolante delle piante non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Arsenico (As) inorganico	40
Cadmio (Cd)	1,5
Cromo esavalente (Cr VI)	2
Rame (Cu)	600
Mercurio (Hg)	1
Nichelio (Ni)	50
Piombo (Pb)	120
Zinco (Zn)	1500

2.2.1.10 Concime aziendale PFC 100 e concime ottenuto dal riciclaggio PFC 101

¹ Il tenore di inquinanti nel concime aziendale e nel concime ottenuto dal riciclaggio non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Cadmio (Cd)	1
Rame (Cu)	100*
Mercurio (Hg)	1
Nichelio (Ni)	30
Piombo (Pb)	120
Zinco (Zn)	400**

* a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 150 g/t SS

** a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 600 g/t SS

² Per il compost e il digestato si applicano in via suppletiva le seguenti esigenze relative ai corpi estranei inerti:

- a. i corpi estranei (metallo, vetro, carta usata, cartone ecc.) possono rappresentare al massimo lo 0,4 per cento del peso della sostanza secca;
- b. il tenore di fogli di alluminio e materiali sintetici può rappresentare al massimo lo 0,1 per cento del peso della sostanza secca;
- c. il tenore di pietre con un diametro superiore a 5 mm deve essere il minore possibile in modo da non compromettere la qualità del concime.

³ Per il compost e il digestato si applicano i seguenti valori indicativi:

Inquinante	Valore indicativo
Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)	4 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca ¹
Diossine (PCDD) e furani (PCDF)	20 nanogrammi OMS ₂₀₀₅ -TEQ ² per chilogrammo di sostanza secca

¹ Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell'EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene.

² van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

⁴ Le disposizioni di cui al capoverso 1 non si applicano ai concimi aziendali destinati ad essere utilizzati nella propria azienda né a quelli forniti da un'azienda detentrica di animali da reddito direttamente al consumatore finale. Sono fatte salve parimenti le disposizioni di cui all'articolo 10 OCon.

2.2.2 Requisiti concernenti le categorie di materiali costituenti (CMC)

2.2.2.1 Compost (CMC 3), digestato di colture fresche (CMC 4) e digestato diverso da quello di colture fresche (CMC 5)

¹ I compost e digestati presenti in un concime devono rispettare i valori limite di cui al numero 2.2.1.10 capoversi 1-3.

2.2.2.2 Precipitati di sali di fosfato e i loro derivati (CMC 12) e materiali di ossidazione termica e i loro derivati (CMC 13)

¹ Il tenore di inquinanti nei precipitati di sali di fosfato e i loro derivati e nei materiali di ossidazione termica e i loro derivati non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di fosforo (P)
Arsenico (As)	100
Cadmio (Cd)	25
Cromo (Cr)	1 000
Rame (Cu)	3 000
Mercurio (Hg)	2
Nichelio (Ni)	500
Piombo (Pb)	500
Zinco (Zn)	10 000

² Il tenore di inquinanti organici nei precipitati di sali di fosfato e i loro derivati e nei materiali di ossidazione termica e i loro derivati non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite
Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)	25 milligrammi per chilogrammo di fosforo (P) ¹
Bifenili policlorurati (PCB)	0,5 milligrammi per chilogrammo di fosforo (P) ²
Diossine (PCDD) e furani (PCDF)	120 nanogrammi OMC ₂₀₀₅ -TEQ per chilogrammo di fosforo (P) ³

¹ Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell'EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene.

² Somma dei 7 isomeri secondo l'IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), IUPAC n° 28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180

³ van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

2.2.2.3 Materiali di pirolisi e gassificazione (CMC 14)

¹ Il tenore di inquinanti nei materiali di pirolisi e gassificazione non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Arsenico (As)	13
Cadmio (Cd)	0.7
Cromo (Cr)	70

Inquinante	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Rame (Cu)	70
Mercurio (Hg)	0.4
Nichelio (Ni)	25
Piombo (Pb)	45
Zinco (Zn)	200

² Il tenore di inquinanti organici nei materiali di pirolisi e gassificazione non deve superare i seguenti valori limite:

Inquinante	Valore limite
Idrocarburi aromatici policiclici (PAH)	4 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca ¹
Bifenili policlorurati (PCB)	0.2 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca ²
Diossine (PCDD) e furani (PCDF)	20 nanogrammi OMS ₂₀₀₅ -TEQ ² per chilogrammo di sostanza secca ³

¹ Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell'EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene.

² Somma dei 7 isomeri secondo l'IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), IUPAC n° 28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180

³ van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

Allegato 2.6 numero 3.2.4

3.2.4 Materiali di pirolisi

¹ È consentito spandere al massimo 1 tonnellata l'ettaro l'anno e 10 tonnellate l'ettaro nel corso di 20 anni di materiali di pirolisi e gassificazione.

Allegato 2.6 numero 4

4 Analisi effettuate dalle autorità

¹ L'UFAM effettua, a intervalli dettati dalle conoscenze scientifiche, analisi del compost, del digestato e del substrato di coltivazione per controllare il loro tenore di PAH, di diossine e di furani. Pubblica un riassunto dei risultati delle analisi dopo averli co-

municati all'autorità cantonale, all'UFAG e ai detentori degli impianti di compostaggio e di fermentazione esaminati nonché al responsabile per la messa in commercio dei substrati di coltivazione analizzati.

² Le autorità cantonali accertano le cause del superamento dei valori indicativi di cui al numero 2.2.1.10 capoverso 3 e provvedono affinché il compost e il digestato non vengano forniti se la loro utilizzazione può danneggiare la fertilità del suolo.

4. Ordinanza del 16 giugno 2006⁶⁴ concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura

Allegato 1 numero 7 titolo e numeri 7.1-7.4

7 Ordinanza del 1° gennaio 2024 sui concimi

7.1 *Abrogato*

7.2 Trattamento di una domanda di autorizzazione di un concime (art. 20) 200

7.3 *Abrogato*

7.4 *Abrogato*



Ordinanza del DEFR sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon)

Abrogazione del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

Articolo unico

L'ordinanza DEFR del 16 novembre 2007¹ sul libro dei concimi è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2024.

...

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

RS

¹ RS 916.171.1



Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2012¹ sull'allevamento di animali è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 4 cpv. 2^{ter}

^{2ter} Le domande e i conteggi vanno presentati all'UFAG utilizzando gli appositi moduli.

Titolo prima dell'art. 5

Capitolo 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento

Art. 11 cpv. 5

⁵ L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento riconosciute.

Titolo prima dell'art. 14a

Capitolo 3: Contributi per misure zootecniche

¹ RS 916.310

Art. 15 cpv. 2 lett. b n. 2 e cpv. 6

² Il contributo per l'allevamento di bovini, bufali compresi, è il seguente:

- b. esami funzionali:
 - 2. campioni di latte:
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4 5 franchi
3.50 franchi
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4, ATM4, ATM4/7d o AZ4 2.20 franchi
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C

⁶ Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico. L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG se il versamento avviene a cadenza trimestrale o annuale.

Art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1 e cpv. 5

² Il contributo per l'allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente:

- b. esami funzionali:
 - 1. campioni di latte:
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4 6 franchi
4.50 franchi
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4, ATM4 o ATM4/7d 3.20 franchi
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C

⁵ Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni capra e ogni pecora da latte appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico. Il versamento avviene a cadenza annuale.

Art. 21 cpv. 4

⁴ Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato per le regine per le quali è stato eseguito un esame funzionale e per le colonie di maschi su una stazione di fecondazione A. Se la determinazione della purezza della razza avviene mediante analisi del DNA, questa deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

Art. 22 cpv. 3

³ Per i contributi di cui agli articoli 15-21, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali nonché il numero di puledri identificati e iscritti nel libro genealogico. La notifica deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo. L'UFAG pubblica le cifre comunicate.

*Titolo prima dell'art. 23***Capitolo 4: Contributi per la conservazione delle razze svizzere****Sezione 1: Disposizioni comuni***Art. 23 Tipi di contributi e pubblicazione*

¹ Sono versati i seguenti contributi:

- a. aiuti finanziari per progetti limitati nel tempo volti alla conservazione di:
 1. razze svizzere,
 2. razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente introdotte, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata;
- b. indennità per la gestione di banche genetiche nazionali per la conservazione di razze svizzere da parte di persone di cui all'articolo 23b^{bis} capoverso 2;
- c. aiuti finanziari per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina, ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

² Per contributo versato l'UFAG pubblica i nomi dei beneficiari e l'importo dei contributi. Per gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera c pubblica il nome dell'organizzazione di allevamento e l'importo totale versato.

*Titolo prima dell'art 23b***Sezione 2: Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali***Art. 23b rubrica nonché cpv. 1, 3 e 4*

Aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo e indennità per la gestione di banche genetiche nazionali

¹ Per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali sono versati complessivamente al massimo 500 000 franchi all'anno.

³ I contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo sono versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute e alle organizzazioni riconosciute secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera b. Alle organizzazioni riconosciute sono versati al massimo 150 000 franchi all'anno.

⁴ I contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo ammontano al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.

Art. 23b^{bis} Gestione di banche genetiche nazionali

¹ Per la conservazione delle razze svizzere l'UFAG gestisce banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico).

² Può demandare la gestione delle banche genetiche nazionali a:

- a. stazioni di inseminazione,
- b. organizzazioni di allevamento riconosciute, se queste affidano la gestione delle banche genetiche a stazioni di inseminazione.

³ Chi intende gestire una banca genetica, deve garantire che durante la creazione della banca genetica si prenda in considerazione una grande diversità genetica.

⁴ L'UFAG stipula un contratto con le persone di cui al capoverso 2. Nel contratto si concorda in particolare la quantità del materiale criogenico da depositare.

⁵ Il gestore di una banca genetica ha i seguenti obblighi:

- a. deve concedere all'UFAG i necessari diritti di informazione e di consultazione;
- b. deve garantire che nel software per la documentazione messo a disposizione dall'UFAG siano registrati i seguenti dati e documenti:
 1. dati di contatto di almeno tre interlocutori,
 2. dati necessari per la completa identificazione degli animali, inclusi i dati concernenti la loro ascendenza,
 3. genere e quantità del materiale criogenico,
 4. verbali di produzione,
 5. luoghi di deposito e di distribuzione.

Art. 23b^{ter} Uso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali

¹ Il materiale criogenico depositato in una banca genetica nazionale di norma non può essere usato.

² Se si garantisce che, dopo l'uso, nella banca genetica sia di norma disponibile una rimanenza di almeno il 50 per cento del materiale criogenico del donatore, su richiesta dell'organizzazione di allevamento riconosciuta l'UFAG può autorizzarne l'uso nei seguenti casi e allo scopo della conservazione di una razza svizzera:

- a. se sono svolti esami scientifico-genetici;
- b. se va persa la maggior parte della diversità genetica di una razza svizzera;

³ La domanda deve comprendere il programma relativo all'uso del materiale criogenico.

⁴ Se l'UFAG accoglie la domanda, stipula un contratto con la persona richiedente nel quale si concorda in particolare lo scopo, la portata e la durata dell'uso del materiale criogenico.

⁵ La stazione di inseminazione che gestisce la relativa banca genetica deve mettere a disposizione gratuitamente il materiale criogenico.

Sezione 3: Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

Art. 23c rubrica nonché cpv. 1, 2 lett. f, 5 e 6

Importo dei contributi

¹ Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati complessivamente al massimo 4 000 000 di franchi all'anno.

² Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a:

f. specie ape mellifera:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. per regina | 285.60 franchi |
| 2. per regina fucaiola | 285.60 franchi |

⁵ In via suppletiva ai fondi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati i fondi non esauriti di cui all'articolo 23b capoverso 2.

⁶ Il contributo di cui al capoverso 2 lettera f è assegnato soltanto per misure per la determinazione della purezza della razza alle quali non sono già assegnati contributi secondo l'articolo 21 capoverso 2 lettera a numero 2. Se la determinazione della purezza della razza viene effettuata mediante un'analisi del DNA, il contributo è assegnato per le regine per le quali è stato eseguito un esame funzionale. L'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

Art. 23d rubrica nonché cpv. 1 lett. c e 4

Condizioni per il versamento dei contributi per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina

¹ I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati per animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina:

- c. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento;
e

⁴ I contributi sono versati soltanto se l'effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico per le razze il cui stato è «in pericolo critico» non supera 10 000 animali e per le razze il cui stato è «minacciate» 7 500 animali; sono presi in considerazione solo gli animali femmina che adempiono le seguenti condizioni:

- a. i loro genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
- b. la percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento;
- c. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie bovina, equina e suina hanno almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;
- d. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie ovina e caprina hanno almeno 6 mesi.

Art. 23e Condizioni per il versamento dei contributi per la specie ape mellifera

¹ I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» sono versati per una regina o una regina fucaiola della specie ape mellifera:

- a. iscritta o menzionata in un libro genealogico;
- b. la cui madre è iscritta o menzionata in un libro genealogico della medesima razza;
- c. il cui albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiola della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaioli in questione devono essere iscritte o menzionate in un libro genealogico della medesima razza della regina o della regina fucaiola per la quale è richiesto un contributo, fermo restando che può essere iscritta o menzionata nel libro genealogico soltanto un'unica regina fucaiola della seconda generazione di antenati;
- d. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento ed è garantita mediante l'analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza, fermo restando che l'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide; e
- e. che ha almeno una regina come discendente in vita:
 1. fecondata nel periodo di riferimento;
 2. iscritta nel libro genealogico; e
 3. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento ed è garantita mediante l'analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza, fermo restando che l'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.

² La discendente in vita di cui al capoverso 1 lettera e deve inoltre avere un grado di consanguineità che si basi su almeno tre generazioni e non sia superiore al 6,25 per

cento. Per la specie ape mellifera, in via suppletiva l'albero genealogico su tre generazioni della discendente in vita della linea paterna deve comprendere almeno la madre della rispettiva regina fucaiola o delle rispettive regine fucairole.

³ I contributi sono versati soltanto se l'effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico per le quali è stato eseguito un esame funzionale con campione reso anonimo o conosciuto non supera 1 000 unità.

⁴ I contributi sono versati soltanto se l'organizzazione di allevamento riconosciuta mette a disposizione almeno una volta all'anno del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l'indice globale.

Art. 23f

Art. 23e vigente

Art. 23f cpv. 1^{bis}, 3, 4 e 5

1^{bis} Ha diritto ai contributi:

- a. per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina: chi, al momento del concepimento del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore;
- b. per la specie ape mellifera: chi, al momento del concepimento del primo discendente di una regina fecondata nel periodo di riferimento, è proprietario di tale regina.

³ Richiede all'UFAG di versare i contributi sulla base di un elenco di genitori, maschi e femmine, o delle regine che producono api mellifere e delle regine fucairole, per i quali vanno versati contributi nel periodo di riferimento in questione. Nell'arco di un periodo di riferimento, per animale o regina può essere richiesto il versamento di un solo contributo.

⁴ L'UFAG versa i contributi all'organizzazione di allevamento riconosciuta. Questa li versa agli aventi diritto al più tardi 60 giorni dopo averli ricevuti dall'UFAG.

⁵ L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali maschi e femmine o delle regine che producono api mellifere e delle regine fucairole, per i quali vanno versati contributi.

Titolo prima dell'art. 25

Capitolo 5: Contributi per progetti di ricerca

Art. 25 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.

^{1bis} I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.

Titolo prima dell'art. 25a

Capitolo 6: Compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino

Titolo prima dell'art. 26

Capitolo 7: Certificato di ascendenza per l'immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni

Titolo prima dell'art. 31

Capitolo 8: Importazione di animali da allevamento e da reddito nonché di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali

Titolo prima dell'art. 36

Capitolo 9: Disposizioni finali

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

L'espressione «fine della lattazione» è sostituita con «campioni di latte».

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ sul bestiame da macello è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 21 capoverso 2, 22 capoverso 4, 49, 51 capoverso 1, 177 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

Art. 16b

In caso di difficoltà logistiche non colpose a livello di importazione dovute a cause di forza maggiore, l'UFAG, su domanda scritta motivata, può trasferire al successivo periodo d'importazione del medesimo anno civile i quantitativi non utilizzati di quote del contingente acquistate all'asta e pagate, qualora:

- a. il quantitativo ammonti almeno a 500 kg nonché costituisca al massimo il 5 per cento delle quote del contingente del richiedente assegnate sulla base dell'asta e trasferite per essere utilizzate; e
- b. la domanda pervenga all'UFAG prima della scadenza del periodo d'importazione.

Art. 18 cpv.1 lett. a e 2

¹ Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:

RS

¹ RS 916.341

² RS 910.1

- c. a fornire la carne da importare esclusivamente ai gestori dei punti di vendita di carne kasher riconosciuti; o

² L'UFAG riconosce come punti di vendita negozi, stand di vendita e piattaforme di distribuzione online se sono accessibili pubblicamente e i gestori provvedono affinché:

- a. la carne e i prodotti a base di carne venduti a titolo commerciale siano esclusivamente carne kasher e prodotti a base di tale carne;
- b. la carne kasher e i prodotti a base di tale carne non siano rivenduti mediante il commercio intermedio; e
- c. sia garantito che l'indicazione «kasher» o «carne kasher» sia segnalata almeno in una lingua ufficiale della Confederazione in maniera facilmente leggibile e indelebile:
 - 1. nel negozio, nello stand di vendita o sulla piattaforma di distribuzione online, in una collocazione ben visibile, e
 - 2. nel caso di prodotti preconfezionati, su ogni imballaggio.

Art. 18a cpv.1 lett. a e 2

¹ Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 sono assegnate ai membri della comunità musulmana nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:

- a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai gestori dei punti di vendita di carne halal riconosciuti; o

² L'UFAG riconosce come punti di vendita negozi, stand di vendita e piattaforme di distribuzione online se sono accessibili pubblicamente e i gestori provvedono affinché:

- a. la carne e i prodotti a base di carne venduti a titolo commerciale siano esclusivamente carne halal e prodotti a base di tale carne;
- b. la carne halal e i prodotti a base di tale carne non siano rivenduti mediante il commercio intermedio; e
- c. sia garantito che l'indicazione «halal» o «carne halal» sia segnalata almeno in una lingua ufficiale della Confederazione in maniera facilmente leggibile e indelebile:
 - 1. nel negozio, nello stand di vendita o sulla piattaforma di distribuzione online, in una collocazione ben visibile, e
 - 2. nel caso di prodotti preconfezionati, su ogni imballaggio.

Art. 19 cpv. 1

¹ Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 2008³ sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.

Art. 23 Domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta

¹ Le domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta devono essere presentate utilizzando l'applicazione messa a disposizione dall'UFAG.

² Devono essere presentate entro il giorno feriale successivo al 15 agosto precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

Art. 25a cpv. 1 e 2 lett. b

¹ La carne bovina di alta qualità (High Quality Beef) può essere importata nell'ambito dei contingenti doganali parziali n. 5.711 e 5.712 se, durante la procedura d'imposizione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005⁴ sulle dogane esibisce un certificato all'ufficio doganale.

² Il certificato deve:

- b. essere rilasciato sul modulo messo a disposizione dall'UFAG sulla sua pagina Internet;

^{2bis} L'UFAG può autorizzare certificati in altro formato, segnatamente per consentire la trasmissione elettronica dei dati necessari per il certificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

³ RS 632.421.0

⁴ RS 631.0



Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Art. 4

Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali, per il calcolo degli effettivi massimo e dell'effettivo complessivo autorizzato le cifre menzionate negli articoli 2 e 3 vengono moltiplicate per il numero di aziende associate.

Art. 5 cpv. 2

² Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l'allegato 1 numero 2.1.5 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui pagamenti diretti.

Art. 21

Le competenti autorità cantonali possono autorizzare la costruzione o la trasformazione di edifici per gli effettivi che superano quelli di cui agli articoli 2 e 3 o, nel caso di comunità aziendali o comunità aziendali settoriali, quelli di cui all'articolo 4 soltanto se l'UFAG ha precedentemente autorizzato effettivi più elevati in conformità dell'articolo 5, 10 o 12.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

¹ RS 916.344

² RS 910.13

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 giugno 2008¹ sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Art. 1c cpv. 1 e 2 frase introduttiva

¹ *Abrogato*

² Per il latte vaccino, di pecora e di capra ai produttori è versato un supplemento per il latte trasformato in formaggio se il latte è trasformato in:

Art. 2 cpv. 1 Frase introduttiva

¹ Il supplemento per il foraggiamento senza insilati è versato ai produttori per il latte vaccino, di pecora e di capra qualora:

Art. 2a cpv. 1

¹ Per il latte commerciale vaccino l'UFAG versa ai produttori un supplemento di 5 centesimi il chilogrammo purché soddisfi le esigenze che il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce in virtù dell'ODerr² nelle disposizioni d'esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale.

Art. 3 Domande

¹ Le domande di versamento dei supplementi vanno presentate dai produttori. Devono essere inoltrate al servizio d'amministrazione di cui all'articolo 12.

¹ RS 916.350.2
² RS 817.02

² I produttori possono autorizzare i valorizzatori a presentare la domanda. In questo caso devono comunicare al servizio d'amministrazione:

- a. il rilascio di un'autorizzazione;
- b. il numero d'identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;
- c. la revoca di un'autorizzazione.

Art. 6 Obbligo di registrare separatamente le quantità di latte

Il valorizzatore è tenuto a registrare separatamente, nel conteggio concernente l'acquisto di latte, la quantità di latte per cui sono versati supplementi di cui agli articoli 1c e 2.

Art. 8 cpv. 2

² Deve notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d'estivazione. La notifica deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d'amministrazione.

Art. 9 cpv. 3 e 3^{bis}

³ Il valorizzatore deve notificare al servizio d'amministrazione:

- a. mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo: in quale modo ha valorizzato le materie prime, separatamente per ogni azienda e azienda d'estivazione;
- b. mensilmente e al più tardi un mese dopo la notifica di cui alla lettera a: la quantità di latte per cui vengono versati supplementi di cui agli articoli 1c e 2 riepilogate per mese e per singolo produttore.

^{3bis} Le notifiche di cui al capoverso 3 devono essere conformi alla struttura prescritta dal servizio d'amministrazione.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 11a Registrazione, notifica e conservazione dei dati sul latte di pecora e di capra

Gli articoli 8–11 si applicano per analogia anche al latte di pecora e di capra.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

² L'articolo 2a capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 novembre 2021¹ concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 3 e 4

³ Le persone soggette all'obbligo di notifica e le persone incaricate possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG la rettifica dei dati che hanno trasmesso.

⁴ Terze persone possono chiedere una rettifica a Identitas AG solo per dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera d nonché numero 2 lettera d. A tal fine devono inoltrare i certificati d'accompagnamento ai sensi dell'articolo 12 OFE².

Art. 33 Accesso a dati propri

Chiunque può consultare e utilizzare i dati che lo concernono.

Art. 35

Abrogato

RS

1 RS 916.404.1

2 RS 916.401

Art. 36 cpv. 1 lett. b

¹ I detentori di animali possono consultare e utilizzare i seguenti dati:

- b. elenco del proprio effettivo di animali con il numero d'identificazione di ogni singolo animale nel momento attuale o in un momento anteriore.

Art. 38a Accesso con consenso della persona interessata

¹ Chi dispone del consenso del detentore di animali, può consultare e utilizzare per lo scopo del trattamento indicato i seguenti dati della BDTA:

- a. dati concernenti il detentore di animali: nome, indirizzo, numero d'identificazione cantonale, numero di telefono, indirizzo e-mail e lingua di corrispondenza;
- b. dati concernenti l'azienda detentrica di animali: numero BDTA, ubicazione, coordinate geografiche, numero del Comune, numero d'identificazione cantonale, tipo di utilizzazione e tipo di azienda detentrica di animali;
- c. dati concernenti i seguenti animali:
 - 1. per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina: numero d'identificazione degli animali che
 - sono tenuti nell'azienda detentrica di animali,
 - hanno lasciato temporaneamente l'azienda detentrica di animali, o
 - sono stati tenuti nell'azienda detentrica di animali e sono stati macellati o sono morti;
 - 2. per gli animali della specie suina: dati conformemente all'allegato 1 numero 3 di gruppi di animali che sono tenuti o sono stati tenuti nell'azienda detentrica di animali.

² Chi dispone del consenso del proprietario, può consultare e utilizzare per lo scopo del trattamento indicato i seguenti dati della BDTA concernenti gli equidi:

- a. nome e indirizzo del proprietario;
- b. numero d'identificazione e numero di microchip dell'animale;
- c. dati sugli equidi.

³ Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

Art. 38b Accesso mediante il numero BDTA, il numero d'identificazione o il numero di microchip

¹ Chi dispone del numero BDTA di un'azienda detentrica di animali, può consultare e utilizzare i seguenti dati concernenti tale azienda detentrica di animali:

- a. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola (OTerm): l'appartenenza territoriale;
- b. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, di bufali o di bisonti: lo stato BVD;
- c. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina.

² Chi dispone del numero d'identificazione o del numero di microchip di un animale, può consultare e utilizzare i seguenti dati concernenti tale animale:

- a. storia dell'animale;
- b. informazioni dettagliate relative all'animale;
- c. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato BVD, lo stato della storia dell'animale e la data di nascita;
- d. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell'animale e la data di nascita;
- e. per gli equidi: lo scopo d'utilizzo giusta l'articolo 15 OMVet.

³ Il destinatario dei dati acquisisce personalmente i numeri BDTA di aziende detentrici di animali nonché i numeri d'identificazione e il numero di microchip degli animali; in particolare mediante il consenso della persona interessata di cui all'articolo 38a.

Art. 39 Accesso su richiesta a fini zootecnici o di ricerca scientifica

¹ Su richiesta, Identitas AG, senza consenso degli interessati, può autorizzare terzi a consultare e utilizzare tutti i dati della BDTA a fini zootecnici o di ricerca scientifica. Decide d'intesa con l'UFAG.

² Se la domanda comprende dati non anonimizzati o se attraverso tutti i dati disponibili è possibile risalire a persone interessate, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all'UFAG prima della firma.

Art. 54 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa:

N. 6

6 Registrazione di nuovi destinatari dei dati

³ RS 910.91

Registrazione di un destinatario dei dati secondo gli articoli 38a e 39:
250.–

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura è modificata come segue:

Art. 10a lett. a

Rispetto al valore medio degli anni 2014–2016, entro il 2030 le perdite sono ridotte come segue:

- a. azoto: di almeno il 15 per cento;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr

¹ RS 919.118



Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 1 è modificato come segue:

N. 8.6 e 8.7

8 Ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sugli alimenti per animali

Franchi

...

8.6 Maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi, anche se non danno luogo a contestazioni (art. 58 in combinato disposto con l'art. 3 dell'ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011² concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali), **tassa per lotto.** 50

8.7 Analisi nel quadro dei maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi (art. 58 in combinato disposto con l'art. 3 dell'ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi **Costi effettivi** per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali).

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

¹ RS 916.307

² RS 916.307.1

...

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione: Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr



Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I

L'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 4b cpv. 1

¹ Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell'alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto:

- a. materie prime biologiche per alimenti per animali;
- b. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all'allegato 7;
- c. sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo.

II

¹ L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 2, 3b, 6, 7 e 12 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

¹ RS 910.181

Guy Parmelin

*Allegato 2
(art. 2)*

Concimi, preparati e substrati autorizzati

Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell'agricoltura bio-dinamica.

Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 10 gennaio 2001/xx.YY 2023 sui concimi e dell'ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007/xx. YY 2023 sul libro dei concimi.

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	-------------------------------------------------------------------------

2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale

Inserire le seguenti voci:

Struvite recuperata e sali di fosfato precipitato	I rispettivi prodotti devono adempiere i requisiti dell'ordinanza sui concimi.
Cloruro di potassio	Unicamente di origine naturale

Allegato 3
(art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A, parte B n. 1 e parte C

Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale

La voce «E 551 Biossido di silicio», è sostituita dalla versione seguente:

E 551	Biossido di silicio	Ammesso soltanto per erbe e spezie in polvere essiccate, per aromi nonché per il cacao in polvere per l'utilizzo in distributori automatici	Ammesso soltanto per aromi
-------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale

Le voci «Acido acetico», «Estratto di luppolo» e «Estratto di resina di pino» sono sostituite dalle versioni seguenti:

Acido acetico/Aceto	Ammesso soltanto se di produzione biologica e se ottenuto da fermentazione naturale	Ammesso soltanto per pesci Ammesso soltanto se di produzione biologica e se ottenuto da fermentazione naturale
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
<i>Le voci «Acido acetico», «Estratto di luppolo» e «Estratto di resina di pino» sono sostituite dalle versioni seguenti:</i>		
Estratto di luppolo	Ammesso soltanto per scopi antimicrobici Se disponibile di produzione biologica	Non ammesso
Estratto di resina di pino	Ammesso soltanto per scopi antimicrobici Se disponibile di produzione biologica	Non ammesso

Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola

Ingrediente	Condizioni particolari e limitazioni
<i>La voce «Alghe» è aggiunta dopo la voce «Alghe Hijiki»:</i>	
Alghe, compresa la zosterina marina, che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti tradizionali.	Solo se certificati secondo uno standard di sostenibilità riconosciuto

Allegato 3b
(art. 3c)

Atti normativi dell'Unione europea sull'agricoltura biologica

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2022/474, GU L 98 del 25.3.2022, pag. 1.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, nella versione come da GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

Anziché il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni si applica il Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.

Anziché il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), si applica il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013 p. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

Allegato 6
(art. 4a cpv. 2)

Esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno

1. Corte per animali delle specie bovina e bufalina, ovina nonché caprina (produzione di latte e carne)

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B OPD².

2. Superficie totale per animali della specie suina

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui allegato 6 lettera B numero 3 OPD.

Animali	Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m ² /animale
Scrofe da allevamento non in lattazione	2,8
Verri da allevamento	10
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,65
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,10
Suinetti svezzati	0,80

3. Area con clima esterno per il pollame da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B numero 4 OPD.



Allegato 7

(art. 4b cpv. 1 lett. b e c)

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali e dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale.

Parte A

Materie prime per alimenti per animali

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime ³	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
11.1.1	Carbonato di calcio	
11.1.2	Conchiglie marine calcaree	
11.1.4	Maërl	
11.1.5	Litotamnio	
11.1.13	Gluconato di calcio	
11.2.1	Ossido di magnesio	
11.2.4	Solfato di magnesio anidro	
11.2.6	Cloruro di magnesio	
11.2.7	Carbonato di magnesio	
11.3.1	Fosfato bicalcico	
11.3.3	Fosfato monocalcico	
11.3.5	Fosfato di calcio e di magnesio	
11.3.8	Fosfato di magnesio	
11.3.10	Fosfato monosodico	
11.3.16	Fosfato di calcio e di sodio	

³ Allegato 1.4 dell'OLAIA del 26 ottobre 2011, parte C.

11.4.1	Cloruro di sodio	
11.4.2	Bicarbonato di sodio	
11.4.4	Carbonato di sodio	
11.4.6	Solfato di sodio	
11.5.1	Cloruro di potassio	

2. Altre materie prime per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
10	Farina, olio e altre materie prime ottenuti da pesci o altri animali acquatici	Prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, purché: <ol style="list-style-type: none"> 1. siano prodotti o preparati senza solventi chimici, 2. il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore, e 3. l'impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani.
ex 12.1.5	Lieviti	Lieviti ottenuti da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces carlsbergiensis</i> , inattivati in modo che non siano presenti microorganismi vivi. Se non disponibile di produzione biologica
ex 12.1.12	Prodotti del lievito	Prodotto della fermentazione ottenuto da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , inattivato in modo che non siano presenti microorganismi vivi. Se non disponibile di produzione biologica
	Erbe	purché
	Melasse	

Spezie	<ol style="list-style-type: none"> 1. non siano disponibili di produzione biologica, 2. siano prodotte o preparate senza solventi chimici, e 3. il loro impiego sia limitato all'1 per cento della razione alimentare di una determinata specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parte B
Additivi per alimenti per animali

Categoria 1: Additivi tecnologici

Gruppo funzionale: a) conservanti

Numero d'identificazione o gruppo funzionale ⁴	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
1a200	Acido sorbico	
1k236	Acido formico	
1k237i	Formiato di sodio	
1a260	Acido acetico	
1a270	Acido lattico	
1k280	Acido propionico	
1a330	Acido citrico	

⁴ Allegati 2 e 6.1 OLAIA.

Gruppo funzionale: b) antiossidanti

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
1b306(i)	Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo	
1b306(ii)	Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta)	

Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
E 535	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E551b	Biossido di silicio colloidale	
E551c	Kieselgur (terra diatomacea purificata)	
1m558i	Bentonite	
E559	Argille caolinitiche esenti da amianto	
E560	Miscele naturali di steatite e clorite	
E562	Sepiolite	
1g568	Clinoptilolite di origine sedimentaria	

Gruppo funzionale k) additivi per l'insilamento:

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
1k	Enzimi, microorganismi	Ammessi solo per la garanzia di un'adeguata fermentazione
1k236	Acido formico	
1k237	Formiato di sodio	
1k280	Acido propionico	
1k281	Propionato di sodio	

Categoria 2: Additivi organolettici

Gruppo funzionale: b) aromatizzanti

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
ex2b	Sostanze aromatizzanti	Solo estratti di prodotti agricoli, compreso l'estratto di castagno (<i>Castanea sativa</i> Mill.)

Categoria 3: Additivi nutrizionali

Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
----------------------------------------------	---------------	--------------------------------------

3a	Vitamine e provitamine	Derivate da prodotti agricoli. Se non disponibili come derivate da prodotti agricoli: – ottenute con processi di sintesi, per gli animali monogastrici possono essere utilizzate solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli – ottenute con processi di sintesi, per i ruminanti possono essere utilizzate solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli
3a920	Betaina anidra	Soltanto per animali monogastrici Soltanto di origine naturale, se disponibile di origine biologica

Gruppo funzionale: b) oligoelementi

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
3b101	Carbonato di ferro (II) (siderite)	
3b103	Solfato di ferro (II) monoidrato	
3b104	Solfato di ferro (II) eptaidrato	
3b201	Ioduro di potassio	
3b202	Iodato di calcio anidro	
3b203	Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti	
3b302	Carbonato di cobalto (II)	
3b303	Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato	
3b304	Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti	
3b305	Solfato di cobalto (II) eptaidrato	
3b402	Rame (II) diacetato monoidrato	
3b404	Ossido di rame (II)	

3b405	Solfato di rame (II) pentaidrato	
3b409	Dicloruro di rame triidrossido	
3b502	Ossido di manganese (II)	
3b503	Solfato di manganese, monoidrato	
3b603	Ossido di zinco	
3b604	Solfato di zinco eptaidrato	
3b605	Solfato di zinco, monoidrato	
3b609	Idrossicloruro di zinco monoidrato	
3b701	Molibdato di sodio diidrato	
3b801	Selenito di sodio	
3b802	Selenito di sodio in granuli rivestiti	
3b803	Selenato di sodio	
3b810	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inattivato	
3b811	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, inattivato	
3b812	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, inattivato	
3b817	Seleniometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645	

Categoria 4: Additivi zootecnici

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
4a, 4b, 4c e 4d	Enzimi e microorganismi	



Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica

1. Informazioni sui controlli delle imprese

Ente di certificazione	Numero di imprese registrate per ente di certificazione	Numero di imprese registrate					Numero di controlli ordinari					Numero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischi					Numero totale di controlli					
		Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	
Ente di certificazione	Numero di controlli effettuati senza preavviso					Numero di campioni analizzati					Numero di campioni che rivelano un'infrazione dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e della presente ordinanza											
	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***							

Ente di certificazione	Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE ⁽¹⁾	Numero di condizioni per la vendita (concernenti lo statuto di prodotto biologico) ⁽²⁾	Numero di revoche del riconoscimento o di mancati riconoscimenti di aziende agricole ⁽³⁾
	Produttori agricoli *	Produttori agricoli *	Produttori agricoli *

Ente di certificazione	Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE				Numero di irregolarità e di infrazioni constatate A ⁽⁴⁾				Numero di irregolarità e di infrazioni constatate B ⁽⁴⁾				Numero di irregolarità e di infrazioni constatate C ⁽⁴⁾				Numero di irregolarità e di infrazioni constatate D ⁽⁴⁾			
	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***

(1) Tutte le irregolarità e infrazioni, anche quelle che non hanno determinato misure.

(2) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che hanno determinato una condizione per la vendita e una misura ad essa correlata.

(3) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che comportano la revoca del riconoscimento o il mancato riconoscimento dello statuto biologico.

(4) Conformemente alle Istruzioni dell'UFAG all'attenzione degli enti di certificazione per l'armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio

* «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.

** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.

*** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.



Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC)

Modifica del...

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordinano:

I

L'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019¹ concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1

¹ Il servizio cantonale competente può, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), delimitare aree in cui la frequenza d'insorgenza di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* sulle piante ospiti va mantenuta esigua.

Art. 6 cpv. 4

Abrogato

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 6a Misure contro la comparsa di *Candidatus Phytoplasma solani*

¹ Il servizio cantonale competente può, d'intesa con l'UFAG, delimitare aree in cui la frequenza d'insorgenza di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.* sulle piante di *Vitis* sp. va mantenuta esigua.

² Chi possiede piante di *Vitis* sp. in un'area delimitata secondo il capoverso 1 comprovatamente infestate da *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*, è tenuto a rimuoverle senza indugio e a distruggerle adeguatamente.

RS 916.201

³ Il servizio cantonale competente controlla l'attuazione della rimozione e della distruzione delle piante infestate.

⁴ Se la comparsa di *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.* riguarda una particella registrata nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario presso il SFF, questi è competente per il controllo dell'attuazione delle misure di cui al capoverso 2.

II

¹ L'allegato 5 è modificato come segue:

N. 21

Abrogato

² L'allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Condizioni specifiche che determinate merci devono adempiere in via suppletiva per l'importazione da determinati Stati terzi

Il n. 42 è modificato come segue:

Merci	Voce di tariffa doganale ²	Origine	Condizioni specifiche
42. Vegetali destinati alla piantagione, esclusi marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline e sementi, di <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Canada e Stati Uniti d'America	Dichiarazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un'area indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»; oppure b. sono stati coltivati, per un periodo di almeno 2 anni prima dell'esportazione o, nel caso di vegetali di età inferiore ai 2 anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i. registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine, e ii. sottoposto annualmente a 2 controlli ufficiali per rilevare eventuali indizi di <i>Saperda candida</i> Fabricius, effettuati nei periodi più opportuni dell'anno per individuare la presenza dell'organismo nocivo in questione,

² RS 632.10 Allegato

Merci	Voce di tariffa doganale ² Origine	Condizioni specifiche
		<p>e</p> <p>iii. in cui i vegetali sono stati coltivati:</p> <ul style="list-style-type: none">– in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di <i>Saperda candida</i> Fabricius,oppure– in un sito di produzione soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi idonei e circondato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m, dove l'assenza di <i>Saperda candida</i> Fabricius è stata confermata da controlli ufficiali effettuati ogni anno in periodi opportuni, <p>e</p> <p>iv. immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un controllo minuzioso per rilevare l'eventuale presenza di <i>Saperda candida</i> Fabricius, in particolare nel fusto della pianta, controllo comprendente, ove opportuno, una campionatura distruttiva.</p>



Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali

**(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale,
OLAIA)**

Modifica del

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è modificata come segue:

Art. 1a

Il catalogo delle materie prime che non devono essere notificate figura nell'allegato 1.4.

Art. 3

¹ L'allegato 4.2 parte 1 contiene l'elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi che sottostanno temporaneamente a controlli più intensi secondo l'articolo 58 OsAlA. Nello stesso sono indicati anche il rischio da considerare e la frequenza dei controlli per prodotto e Paese d'origine.

² L'allegato 4.2 parte 2 contiene l'elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi che sottostanno a controlli più intensi secondo l'articolo 58 OsAlA a causa di un rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica. Nello stesso sono indicati anche il rischio da considerare e la frequenza per prodotto e Paese d'origine.

³ Gli alimenti per animali elencati nell'allegato 4.2 parti 1 e 2 possono essere importati direttamente in Svizzera soltanto per via fluviale in seguito a una notifica inoltrata

¹ RS 916.307.1

elettronicamente all'UFAG al più tardi dieci giorni lavorativi prima dell'importazione.

⁴ Per la notifica occorre compilare la parte I del modulo di cui agli articoli 56-58 del regolamento (UE) 2017/625² (documento sanitario comune di entrata (DSCE) nel Trade Control and Expert System (TRACES)³ e, per gli alimenti per animali che sottostanno a controlli più intensi in virtù dell'allegato 4.2 parte 2, allegarvi il certificato ufficiale di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793⁴ rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine. Il numero del DSCE debitamente compilato deve essere indicato nella dichiarazione doganale.

⁵ I controlli vertono sui punti seguenti:

- a. per tutti i lotti: controllo dei documenti;
- b. alla frequenza indicata all'allegato 4.2 parti 1 e 2, e in modo che non sia possibile al responsabile del lotto prevederli:
il controllo dell'identità e il controllo fisico della merce, compresi i prelievi di campioni e le analisi di laboratorio.

⁶ I lotti di alimenti per animali possono essere liberati definitivamente soltanto se sono stati svolti tutti i controlli richiesti, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti e se sono stati compilati i rispettivi campi del DSCE.

⁷ Sono dovuti i costi delle analisi e una tassa conformemente all'ordinanza del 16 giugno 2006⁵ concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 8 cpv. 1

¹ Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA, l'etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:

² Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017 pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2127, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111.

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»), GU L 261 del 14 ottobre 2019, pag. 37

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89.

⁵ RS 910.11

- a. la denominazione della materia prima per alimenti per animali conformemente a quella del catalogo delle materie prime per alimenti per animali secondo l'allegato 1.4 o alla lista di cui all'articolo 9 capoverso 3 OsAIA; tale denominazione è utilizzata conformemente all'articolo 9 capoverso 4 OsAIA; e
- b. l'indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l'elenco riportato nell'allegato 1.2; può essere sostituita dalle indicazioni previste dal catalogo delle materie prime per alimenti per animali di cui all'allegato 1.4 per la materia prima in questione.

Art. 9 cpv. 1 lett. e

- e. l'elenco delle materie prime che compongono l'alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d'acqua dell'alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;

Art. 23n Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall'entrata in vigore della modifica del ...

² Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall'entrata in vigore della modifica del

II

¹ L'allegato 1.4 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 4.2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

Allegato 1.4
(art. 1a)

Elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate (catalogo delle materie prime)

Titolo

Catalogo delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate

Allegato 4.2
(art. 3)

Parte 1

Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi che sottostanno temporaneamente a controlli più intensi secondo l'articolo 58 OsAlA

Tutti gli alimenti per animali che figurano nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793⁶.

Parte 2

Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi che sottostanno a controlli più intensi secondo l'articolo 58 OsAlA, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica.

Tutti gli alimenti per animali che figurano nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/913, GU L 158 del 13.6.2022, pag. 1